

CXVII.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Giuramento dei nuovi Senatori Basile-Basile e Amore — Seguito della discussione del progetto di legge sulle disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina, pel licenziamento e pel Monte delle pensioni dei maestri elementari — Schiarimenti e osservazioni del Senatore Cannizzaro — Osservazioni dei Senatori Tabarrini e Alfieri — Discorso del Ministro della Pubblica Istruzione — Replica del Senatore Pierantoni — Chiusura della discussione generale — Parlano sull'art. 1° i Senatori Marescotti, Pierantoni, Zini, Griffini, Saracco e il Ministro della Pubblica Istruzione — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Giuramento dei Senatori comm. Basile-Basile e comm. Amore.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. Basile-Basile prego i signori Senatori Cannizzaro e Malusardi di volerlo introdurre nell'aula per prestare il giuramento.

(Il Senatore Basile-Basile è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Basile-Basile del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed immesso nel pieno esercizio delle sue funzioni.

È presente pure nelle sale del Senato il commendatore Amore, la cui nomina a Senatore venne convalidata nella tornata di ieri.

Prego i signori Senatori Norante e De Filippo di volerlo introdurre nell'aula.

(Il Senatore Amore è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Amore del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed immesso nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 135.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge intitolato: « Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari. »

La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io veramente non intendo intavolare una discussione sui limiti dell'autonomia dei Comuni, e dell'ingerenza dello Stato nell'istruzione elementare, giacchè gli illustri Colleghi conoscono assai bene la legi-

slazione nostra e le straniere su questa materia; e come tutte le legislazioni dei paesi civili tendono a circoscrivere sempre più i limiti della libertà dei Comuni nel governo delle scuole, e ad applicare il principio, il quale si va successivamente svolgendo, che la legislazione scolastica cioè non deve occuparsi tanto dei diritti dei Comuni, quanto dell'adempimento di un dovere che ad essi incombe, e dell'obbligo che ha lo Stato di determinare i modi come questo dovere si debba compiere, e di controllarne l'adempimento.

Questo medesimo principio informa da molto tempo la nostra legislazione; imperocchè già vige nei singoli Stati in cui era divisa l'Italia, l'accorse la legge Casati, e l'abbiamo sempre più affermato coi provvedimenti ulteriori, soprattutto con quelli che riguardano l'istruzione obbligatoria.

Non abbiamo accordato al Comune che quel tanto di ingerenza che si è creduto possa esercitare utilmente, dimodochè mi parrebbe ora una discussione accademica il tornare sopra la questione del diritto dei Comuni.

Tutte le legislazioni scolastiche a questo riguardo, non si preoccupano dei diritti del Comune come persona giuridica, ma soltanto dello scopo di avere quella miglior scuola che sia possibile; epperò coordinano tutte le loro disposizioni, l'ingerenza delle autorità comunali, di quelle provinciali, e del governo centrale come meglio credono per raggiungere quel fine, cioè la bontà della scuola.

Ora questo indirizzo legislativo debbe essere più deciso, dopo la legge dell'istruzione obbligatoria. A me pare che non si possa indietreggiare, ed esporsi al ritorno di quegli inconvenienti che già la legge Casati aveva cominciato ad eliminare.

Esaminando una legge sull'istruzione elementare, da tale punto di vista, per raggiungere quello scopo cui essa deve unicamente mirare si richiedono le tre cose seguenti: 1° che sia ben ponderata la scelta del maestro; 2° che il maestro, una volta nominato, alla pari di qualunque altro impiegato civile, sia sicuro che non sarà rimosso dal suo ufficio se adempie al proprio dovere, e che per ottenere questo scopo non debba ricorrere ad altri mezzi per procurarsi i suffragi; 3° che quando poi dav-

vero non compie bene il proprio ufficio, possa essere rimosso.

Ora tutte e tre queste condizioni sono di uguale importanza. Il maestro deve essere convinto che non ha d'uopo di ricorrere ad altri mezzi per conservare il suo modesto posto, e che gli basta, per raggiungere questo scopo, di adempiere il proprio dovere. Questa indipendenza è indispensabile per avere una buona scuola.

Oltre che la giustizia richiede di porre il maestro nelle condizioni di tutti gli impiegati civili, lo richiede l'interesse delle scuole, imperocchè se voi togliete ai maestri questa indipendenza, se essi non trovano sufficienti garanzie di inamovibilità nel semplice adempimento del proprio dovere, saranno spinti naturalmente a procurarsi suffragi con altri mezzi, e si cadrà perciò negli inconvenienti che ora si lamentano, cioè di avere maestri che si appoggiano all'uno o all'altro partito del Comune; nello stato di malessere che dà l'incertezza dello avvenire, essi saranno spesso travolti in agitazioni estranee e non convenienti al loro nobile e modesto ufficio.

Dunque, e per le qualità morali che debbono essere coltivate nei maestri, e per non distrarli dallo adempimento coscienzioso del loro compito, io sono di avviso che la certezza della loro posizione e l'indipendenza dalla fluttuazione dei partiti nei comuni, sia una condizione indispensabile, condizione che è stata riconosciuta da tutte le legislazioni vigenti, molto di più di quel che riconosceremmo con l'attuale progetto di legge.

Dall'altro lato, conviene che vi sieno agevoli procedimenti perchè quando i maestri mancassero ai propri doveri potessero essere rimossi.

Io ho accettato questo progetto di legge con le piccole modificazioni che vi abbiamo introdotte, che sono, pare, acconsentite dal signor Ministro, perchè parmi raggiungerà i tre scopi indicati.

Mi limito ora ad affermare ciò; riservandomi poi di dimostrarlo più chiaramente quando sorgessero delle opposizioni nella discussione degli articoli. Dirò ora qualche cosa sul metodo della scelta proposta in questo progetto.

Io, in verità, credeva udire osservazioni in senso opposto a quelle che sono state fatte

riguardo a tale metodo, cioè che esso dia troppa ingerenza ed arbitrio ai Comuni.

Difatti coll'art. 3 del presente progetto di legge qual fu emendato, non si dà nella scelta dei maestri al Consiglio scolastico provinciale che un lavoro preparatorio: cioè l'esame dei titoli dei concorrenti, ed il giudizio sulla loro idoneità; tra gli idonei il Comune sceglie liberamente tenendo quel conto che vorrà della loro graduazione.

Io credo che questa operazione preparatoria del Consiglio scolastico provinciale sia utilissima, inquantochè esaminerà i titoli dei concorrenti non solo con imparzialità, ma con cognizione tecnica per gli elementi dei quali si compone anche attualmente ed escluderà tutti coloro che non sono degni di essere eletti. Con un buon ordinamento delle autorità provinciali ed una direzione bene esercitata dal Ministero, si potrebbero con tal mezzo riparare molti inconvenienti attualmente lamentati.

L'escludere dal concorso tutti coloro i quali nè sono indegni o per cattiva condotta o per altro motivo, credo sia un gran bene, perchè impedirà che i comuni sieno ingannati.

La libertà del Comune in questo modo non è ristretta; il Comune potrà scegliere tra le persone degne quella che meglio crederà di sua convenienza. Non si tratta, come dico, che di una graduazione fatta da persone competenti, intelligenti, delle quali i comuni possono fidarsi e tenerla in quella considerazione che meritano.

Io mi aspettava che fosse da alcuni giudicato soverchio questo arbitrio lasciato ai comuni dopo un concorso, poichè da alcuni si crede che il concorso debba dare a quello giudicato migliore un diritto perfetto alla nomina.

L'Ufficio Centrale non è stato di questo avviso, anzi ha molto allargato il campo dell'ingerenza del Comune nella scelta dei maestri, proponendo di sostituire alle parole *designa i più meritevoli* le parole *designa e gradua gli eleggibili* tra i quali il Consiglio può scegliere liberamente.

L'Ufficio Centrale ha ciò fatto perchè ritiene fermamente che nella scelta dei maestri elementari non si debba tener conto soltanto della coltura e della capacità didattica, ma si debbano tenere pure in giusta considerazione al-

cune esigenze locali, ed alcune condizioni speciali dei concorrenti, di cui non può tenersi conto nella graduazione del loro merito.

Nel proporvi l'emendamento che allarga la libertà dei Comuni nella scelta dei maestri abbiamo vagheggiato che di tale libertà essi usino per preferire le maestre anche per le scuole maschili, poichè crediamo che la maestra possa essere soddisfatta della sua posizione e ben compire il suo ufficio, specialmente se essa ha la famiglia nel medesimo comune.

Noi non possiamo nelle condizioni nostre giovare del clero, come molti paesi civili fanno per l'istruzione elementare.

Il parroco, il curato in un villaggio e nei piccoli Comuni che alla retribuzione della sua cura unisce quella della scuola, potrebbe essere sufficientemente soddisfatto della sua condizione e adempiere bene il dovere di maestro.

Pur troppo nelle nostre condizioni, ripeto, non possiamo far ciò; e se vogliamo avere persone che siano soddisfatte di quella tenue retribuzione che si dà ai maestri elementari, e che non abbiano tentazioni di entrare nelle lotte politiche, ci dobbiamo rivolgere alle maestre.

Questa è una considerazione di cui nella graduatoria non si è potuto tener conto. Ma se il Comune troverà nella lista degli eleggibili una maestra dimorante nel Comune stesso, la quale abbia ottenuto la dichiarazione di eleggibilità e che abbia famiglia onorata e rispettata nel Comune, la presceglierà quantunque non abbia ottenuto il maggior numero di punti. Il Comune potrà preferire anche un maestro che appartenga a famiglia conosciuta nel paese, della cui moralità ha guarentigie, ad un uomo nuovo che non conosce.

Ecco perchè abbiamo lasciato nella prima scelta una larga libertà ai Comuni, non limitata da altro che dall'esclusione degli indegni.

Coll'esame dei titoli fatto dal Consiglio provinciale scolastico, abbiamo voluto soltanto evitare che un Comune sia tratto in inganno nel giudicare dei titoli di alcuni concorrenti che debbono essere esclusi.

Ciò non sarà possibile o per lo meno non è probabile che avvenga al Consiglio provinciale scolastico. Così noi il meccanismo delle scuole l'abbiamo ridotto a questo, cioè ad una Commissione la quale depuri la lista degli eleggibili tenendo conto di tutto ciò che merita di

essere considerato trattandosi di persone che devono servire ad istruire ed educare, e rediga questa lista coll'indicazione del merito relativo. Il Comune poi tenendo conto anche delle circostanze delle quali nella graduazione non può tenersi conto, farà la scelta.

Io sono intimamente convinto, che in questo modo non ci sarà, dirò così, la perfezione, giacchè nelle cose umane questa non si riscontra; ma che si sarà trovato il miglior mezzo di congiungere l'azione dell'autorità provinciale scolastica coll'azione che deve avere il municipio. Ad ogni modo non sarà mai scelto un maestro indegno giacchè nella lista degli eleggibili gli indegni non saranno certamente compresi.

Rimane poi l'altra condizione che il maestro una volta nominato, sia sicuro del proprio avvenire, vale quanto dire che non debba ricorrere ad altri mezzi per procurarsi questa permanenza.

Noi siamo nè superiori, nè inferiori alle altre nazioni, ed abbiamo tutte le qualità di uomini come tutti gli altri. Tutti i paesi hanno riconosciuto che, quando il maestro elementare può essere, solo per una votazione non motivata, rimosso, rimane in una posizione d'incertezza ed è naturalmente spinto a procurarsi suffragi in altro modo, che non sia il puro e semplice adempimento dei propri doveri.

Io invero aspettava che l'opposizione a questo progetto movesse da ragioni opposte, cioè che non si fosse creduto abbastanza guarentito il maestro; mi aspettava che, per esempio, ci si fosse detto: una volta che il candidato all'ufficio di maestro elementare, dopo l'esame dei suoi titoli, e dopo vinto il concorso viene dichiarato idoneo ed eletto, perchè non deve ottenere una nomina permanente, come l'ottengono gli impiegati civili?

Questi impiegati, salvo alcuni casi speciali per i quali si richiede un breve tirocinio, guadagnano definitivamente il posto mediante il concorso, e la loro rimozione deve essere motivata da demeriti, da vere colpe. Perchè dunque le medesime guarentigie non debbono accordarsi anche al maestro elementare?

A queste obiezioni noi potremmo rispondere che cogli articoli di questo progetto si giunge ad un risultato simile, essendo detto che dopo un dato periodo il maestro deve per diritto essere confermato se non ha demeritato. Le

conferme successive non hanno altro scopo che di esaminare se davvero sia stata bene adempita la condizione di non aver demeritato.

Quando il maestro sa che alla fine del quinquennio deve riportare un certificato constatante l'adempimento del proprio dovere, la sua attenzione si mantiene sveglia per far sempre meglio il proprio ufficio. Quando questo certificato l'ha riportato per la seconda volta, naturalmente si può confidare che l'adempimento del proprio dovere sia diventato abitudine, e perciò si può senza esitazione nominare a vita.

Questo dritto alle successive conferme, dietro la sola prova di avere adempiuto i propri doveri, è certamente un miglioramento vero e reale, che dà ai maestri una sufficiente indipendenza, e ripara a taluni inconvenienti e toglie taluni difetti che pur troppo in oggi si lamentano in questa classe, del resto veramente benemerita, dei maestri, difetti prodotti essenzialmente dalla loro posizione, non solo modesta, ma anche incerta.

Infatti il maestro che sa, che per rimanere permanente al suo posto non deve che adempiere ai propri doveri, si forma dirò così il suo nido, ed abbandona affatto ogni tentazione di procurarsi in altro modo i suffragi, o degli uomini che sono al potere, o, quel che è peggio, del popolo, per non dire della piazza, i quali suffragi qualche volta portano a conseguenze tutt'altro che soddisfacenti ed ai quali non ricorrerebbero quando avessero certezza che col solo adempimento dei propri doveri otterrebbero senz'altro la conferma. Quanto poi al caso in cui non si adempisse dai maestri ai propri doveri, io credo che la legge provveda sufficientemente, non privandoli delle guarentigie che dà loro un magistrato che esamina i motivi per cui si chiede il loro licenziamento. Questo magistrato che è il Consiglio provinciale non può approvare la deliberazione di licenziamento se non dopo sentito il maestro. Il Comune poi a sua volta non avrebbe chiusa la porta, per far rimuovere il maestro dal suo posto quando questi se ne renda indegno, facendo constatare che il medesimo non adempie ai propri doveri, dritto questo che al Comune è dato anche dalla legge Casati e dalle successive, le quali colpiscono il maestro non solo quando manca al suo dovere nell'interno della scuola, ma anche quando perde la

stima e la rispettabilità convenienti ad un educatore.

Giova qui anche notare che tanto i maestri elementari, come tutti gli insegnanti, compresi i professori di Università, hanno tutti nella loro vita degli obblighi non comuni a tutti gli altri cittadini.

Dato un Governo che sappia dare impulso e vigoria a tutti i mezzi di cui dispone, sono convinto che col progetto in esame si può riparare molto facilmente agli inconvenienti che oggi si lamentano.

Per queste ragioni, credo che questo progetto di legge, colle modificazioni apportatevi dall'Ufficio Centrale possa veramente produrre dei vantaggi, senza eccedere in nulla.

Senza eccedere nella limitazione di libertà dei Comuni, prepara un lavoro di eliminazione dei concorrenti indegni per mezzo dell'autorità scolastica provinciale; e senza eccedere nelle guarentigie date ai maestri assicura loro una certa permanenza e stabilità; richiedendosi per le riconferme un certificato li stimola sempre ad adempiere ai propri doveri.

Oltre a ciò apre la strada all'autorità scolastica di rimuovere gli indegni, e l'apre con sufficiente guarentigia dei maestri stessi, giacchè per rimuoverli si procede ad un vero giudizio.

Quello che il professore di Università trova nel Consiglio superiore di pubblica istruzione, che giudica non solo della sua condotta, nella scuola, ma anche della sua condotta, come cittadino, al di fuori della scuola stessa, tutte volte che manchi all'onore, alla moralità; il maestro elementare lo trova nel Consiglio provinciale scolastico.

Il Consiglio scolastico, anche composto come è attualmente, offre guarentigie sufficienti.

A chi poi dicesse che questo Corpo non basti, o non offra sufficienti guarentigie per giudicare imparzialmente dei maestri elementari, io domanderei se egli crede sufficiente un tribunale meno numeroso per giudicare nei giudizi correzionali assai più gravi di quelli amministrativi.

Signori, il meccanismo di questo progetto di legge o qualunque altro se ne fosse immaginato, non gioverà se il capo musica, il maestro di cappella, vuol suonar male: in questo caso non vi sono leggi possibili.

Non vi sarebbe forza da opporre ad un Go-

verno che si proponesse di demoralizzare la scuola.

In tal caso non evvi altro rimedio che rovesciarlo mercè del Parlamento e della pubblica opinione.

Le leggi altro non possono fare che dare gli organi nelle mani di un Governo onesto, il quale non si proponga altro scopo che di far progredire l'istruzione; non possono che fornirgli gli organi coi quali, se vuole e sa, possa agire, senza eccedere nell'esercizio dei propri poteri.

Ora a me pare che questa legge raggiunga bastantemente il fine indicato e che sia un miglioramento allo stato attuale.

Quando saremo agli articoli speciali, se qualcuno lo dubitasse, mi propongo di dimostrarlo; frattanto nei limiti di una discussione generale, mi pare di avere esposto sufficientemente le ragioni per le quali mi sono indotto, insieme agli altri due colleghi miei ad appoggiare il presente progetto di legge.

Senatore TABARRINI. — Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Il mio onorevole amico Senatore Cannizzaro si mostra soddisfatto della condizione che è fatta ai Comuni dalla legge presente; per me i maggiori dubbî contro questa legge li avevo appunto sulla libertà troppo limitata che si lascia ai comuni nell'elezione e nella conferma dei loro maestri.

Le parole dell'onorevole Cannizzaro non mi hanno perfettamente rassicurato sopra questa che è la questione capitale della legge.

Io perciò mi permetto di far alcune osservazioni alle quali spero che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, darà quel valore che crederà, e quella risposta di cui le riterrà meritevoli.

A me pare che con questo progetto di legge si provveda più ai maestri che alle scuole. Infatti la sorte del maestro è senza dubbio assicurata; ma se il maestro perderà la fiducia dei cittadini, egli se ne starà impassibile nella condizione di inamovibilità che gli ha fatta la legge, ed intanto però la scuola sarà deserta.

A questo non c'è riparo.

Mi si dice che provvederà il Consiglio scolastico quando contro al maestro siano fatte accuse fondate.

Qui ancora i miei dubbî rinascono, perchè primieramente l'opera dei Consigli scolastici

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1884

non credo che abbia perfettamente risposto all'aspettazione che se ne aveva, e certe dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro nell'altra Camera del Parlamento, di riformare questa magistratura scolastica, mi danno indizio che anche il signor Ministro non sia perfettamente rassicurato.

Di più, o Signori, prima che si arrivi a fare un processo ad un uomo, le gradazioni per le quali quest'uomo perde la fiducia, sono infinite; prima di arrivare ad una condanna, passano lunghi anni, nei quali un maestro, che deve avere per fondamento della sua missione la fiducia pubblica, può averla demeritata e rimanere così strumento inutile colla scuola deserta.

Inoltre con questa condizione voi mettete il maestro in conflitto col comune. Quando il maestro non ha più nulla nè da sperare nè da temere dal comune, egli farà quello che crede. Ce ne saranno di buoni che piglieranno da questa sicurezza una maggiore alacrità per fare il loro dovere; ma ce ne saranno anche altri che di questa sicurezza si faranno una franchigia per fare tutto quello che loro piacerà. Ed allora ne nascerà un'altra conseguenza: la scuola si separerà sempre più dalla famiglia.

Per me la scuola non può essere fruttuosa se non è intimamente congiunta colla famiglia.

Da ciò la necessità che il maestro abbia piena, intera la fiducia delle famiglie, delle quali istruisce i figliuoli; quando questa fiducia manca, voi potrete dare al maestro qualunque garanzia, voi avrete il maestro inamovibile, ma avrete la scuola deserta.

Io non starò qui a parlare, nè credo sia conveniente il farlo, sulle disposizioni e sullo spirito che avrà la nuova legge comunale e provinciale. Si dice che si vuol dare tutta la maggior libertà ai comuni, pei quali si parla perfino di autonomia.

Ora ogni legge che noi facciamo, e questa è una delle principali, non ha altro effetto che di restringere questa libertà e di ridurla ai minimi termini; perchè quando al novero delle spese necessarie si aggiungono poi disposizioni che limitano la libertà delle Amministrazioni comunali, anco sulla nomina e sul licenziamento degli impiegati che pagano, io non saprei davvero dove ed a che si riduca questa libertà. E ciò tanto più che quando voi avrete in tale

modo assicurata la sorte dei maestri, verranno i segretari comunali, i medici-chirurghi condotti, le levatrici, i veterinari i quali tutti leveranno la voce e diranno: garentiteci anco noi, noi non vogliamo restare in balia dei comuni. E adagio adagio ancor essi sapranno farsi strada; ed anzi i segretari comunali sono già arrivati a buon punto coi loro reclami, per costringere lo Stato a garantire le loro condizioni dirimpetto ai comuni.

Di questo passo voi vedete, o signori, dove vada a finire la libertà dei comuni; e pur troppo io lo capisco, tale è la tendenza fatale dei tempi.

Ma allora diciamo le cose schiettamente; non parliamo più di leggi liberali e che debbono allargare la libertà; diciamo invece che questa libertà la si vuole togliere e che ragioni superiori esigono che così si faccia; ma per carità non commettiamo l'ipocrisia di dire che noi facciamo delle leggi di libertà, mentre il loro effetto è tutto contrario.

Per me l'ideale di una legge pei maestri elementari sarebbe questo: che il maestro il quale fa il suo dovere debba ricevere dal suo ufficio uno stipendio conveniente per provvedere alle necessità ed anche alle comodità della vita, e debba essere assicurato contro i capricci di chi lo voglia o possa licenziare senza ragione.

Al di là di tale concetto, io credo che si vada contro il principio fondamentale delle libertà comunali, a quel principio, cioè, che chi paga deve poter essere il giudice del modo con cui è fatto il servizio da lui retribuito.

La presente legge parmi vada al di là di tali limiti, e perciò da questa legge io dubito assai che si possano raccogliere buoni frutti.

Temo piuttosto che sarà questo un primo passo per confiscare le libertà comunali a profitto dello Stato, il quale adagio adagio, di passo in passo, sarà condotto ad impadronirsi dell'istruzione elementare e di tutti quei rami di amministrazione comunale che si può credere che tocchino ad un servizio generale per qualche maniera connesso coll'interesse dello Stato. È una strada sdruciolevole. Ognuno di noi sa che quando è fatto il primo passo, altri se ne debbono fare per logica necessità.

Queste osservazioni che io presento timidamente al Senato meriterebbero lungo sviluppo. Ma quando si parla ad una assemblea come que-

sta, basta accennare certi principî e certe conseguenze all'attenzione dei colleghi. Io presento al Senato questi dubbî sulla bontà della legge. Se questi dubbî saranno risolti nel senso che desidero, perchè nessuno meglio di me vorrebbe assicurate le sorti di questi umili ma benefici seminatori di civiltà nelle nostre campagne, io sarò ben lieto di votare la legge. Ma non mi dissimulo che questi dubbî mi hanno agitato l'animo fino dal momento che ho letto il primo progetto di legge; nè me li hanno risolti le modificazioni che sono state introdotte nel progetto medesimo, nè i discorsi eloquenti che gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale hanno fatto al Senato nella tornata precedente.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Domanderei alla cortesia dell'onorevolissimo signor Ministro di concedermi di dire soltanto due parole prima che egli sorga a parlare.

Non avevo intenzione di fare un discorso nella discussione generale di questa legge, non essendo io disposto a combatterla tutta nella massima. Pare a me (e tutto ciò che è stato detto così saviamente dai miei onorevoli Colleghi lo dimostra chiaramente), che questa legge contenga due parti abbastanza distinte: l'una, che concerne il modo di scegliere i maestri affinchè i Comuni abbiano maggiore garanzia della loro abilità; l'altra invece è una garanzia che si vuol dare ai maestri, e che si vorrebbe anche far considerare quale miglioramento della loro condizione.

Io confesso che rispetto a questa seconda parte provo gravi dubbî. Ho io d'uopo di dichiarare che sarei lieto che si trovasse modo di dare maggiore stabilità o di recare altro sollievo a questa classe di funzionari la quale, in una grandissima parte del paese, versa in condizioni infelici? Io dubito bensì che il disposto di questa legge sia conducente all'effetto che ci proponiamo.

In secondo luogo questa seconda parte pare a me prematura. Certamente, sia la condizione personale dei maestri, sia la qualità dei servizi che prestano sono, come si verifica per molte altre cose in Italia, assai diverse nelle

diverse parti del regno. Ma ad ogni modo io ho udito così spesso delle lagnanze sulle attuali condizioni di questo corpo insegnante, e queste lagnanze le ho vedute confermate in giornali di tutte le parti d'Italia, che pur troppo, sia per la mia esperienza personale, sia per le notizie che ho raccolte da persone di cui assolutamente non poteva mettere in dubbio la perfetta sincerità, sono persuaso che, prima di assodare qualunque istituto d'istruzione popolare, specie nella campagna, sarebbe necessario dar mano a serie ed efficaci riforme.

Perciò, senza aggiungere altre considerazioni, parmi di aver giustificato abbastanza presso i miei Colleghi il pensiero che io aveva di non parlare nella discussione generale, perchè per la prima parte della legge non aveva da oppormi a che essa venisse accettata; mentre per l'opposto, nella seconda riserbavo il mio giudizio dopo aver udito gli onorevoli Colleghi, e veduto se fosse possibile di correggere quei gravi difetti che scorgo nel progetto di legge. Quando non la vedessi corretta, vorrei che il Senato, accettata la prima parte della legge, rinviasse a tempo maturo ogni altra deliberazione.

Io non ho voluto dire questo se non perchè non vorrei parere indiscreto, qualora il Senato passasse alla discussione degli articoli dopo essersi trattato con tanta larghezza anche questa materia nella discussione generale, io dico, non vorrei parere poi indiscreto se per avventura risolleavassi nella discussione degli articoli questioni che già fossero state trattate.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. L'onorevole Relatore della Commissione, parte per esperienza sua e parte quasi volendo preparare il terreno al Ministro, faceva sentire ieri come coteste questioni della scuola popolare siensi in molto vario senso agitate, e quali e quante considerazioni ne accompagnino la disputa; ed i discorsi che il Senato ha inteso, confermano questo. Ma mi piace notare due cose.

C'è una questione la quale, direi, domina, quantunque io creda che non debba dominare, ogni ordinamento scolastico, ed è l'autonomia comunale.

È stata sollevata ieri, e ripresa oggi con au-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1884

torevoli parole dall'onorevole Senatore Tabarrini, e per una parte confermata dall'onorevole Senatore Alfieri.

L'onorevole Senatore Tabarrini ci indicava dove sta il problema.

Egli facendo la critica diceva: Ma voi avete pensato più al maestro che alla scuola.

E qui vediamo apparire un lato del vero obiettivo che dobbiamo avere in questa materia.

L'onorevole Senatore Cannizzaro, difendendo, a mio credere, con le migliori ragioni il progetto di legge, vi poneva innanzi l'altro lato del nostro obiettivo, e vi diceva: Ma tra tutte coteste questioni qual'è la considerazione che voi fate del maestro?

Io chieggo scusa agli onorevoli Senatori che dissentono, ma credo che in una discussione sopra tema di questa natura si debba porre innanzi l'obiettivo della scuola; e come il fattore degli effetti buoni, i quali possono derivare all'istruzione popolare, in massima parte è il maestro, così lo studio di questa questione mi sembra debba condurci a determinare qualche cosa intorno alle condizioni che debbono esser fatte al maestro.

Si parla della libertà del comune; ma giova vedere qual sia la posizione attuale del maestro nella varietà dei comuni, e giova vederlo, perchè già fu accennato in qual diverso ordine possano essere collocati i nostri comuni riguardo al giudizio e riguardo all'abilità che essi portino nell'amministrare la scuola.

E prima di seguire, io debbo pregare gli onorevoli Senatori a considerare se nel progetto che sta loro dinanzi non appaia che una gran parte delle considerazioni loro, e del rispetto che essi professano all'autonomia comunale non vi sia segnata.

Io credo si possa anzi affermare che il progetto tien grandissimo conto dell'autonomia comunale e la rispetta.

Io credo che le divergenze non sieno tali che l'attuale disegno di legge non si presti ad una giusta conciliazione. Credo che si pensi diversamente, ma non in modo contrario. Io ritengo che in questo servizio come in molti altri, si possa dire che l'ufficio di governarlo deve essere dato ai competenti.

Credo d'altra parte che agli amministrati si debbano dare tutte le guarentigie di un servizio

onesto, e tutta la facoltà di assicurarsi che questo servizio sia tale.

Credo poi che agli ufficiali di cotesto servizio si debba offrire quelle sicurtà di soldo e di permanenza, le quali permettano ad essi di attendere al loro dovere senza nessuna incertezza o del pane o del domani.

Che il maestro in Italia debba essere nel suolo della patria sua un pellegrino, il quale non sa mai da un anno all'altro dove andrà a riposare, veramente sarebbe troppo, e con questa legge noi abbiamo creduto di sgombrare parte di queste dolorose incertezze per i maestri consapevoli del proprio dovere.

Vediamo ora se il Comune sia offeso nella sua legittima competenza.

Non domanderò se spetti propriamente al Comune di sovrintendere alla popolare educazione, la quale è supremo pensiero e supremo dovere delle nazioni e degli Stati. Ma, pur seguendo l'onorevole Tabarrini, io riconosco essere vera la tendenza, cui egli accennava, dello Stato ad assumere il maggior numero delle funzioni; e l'onorevole Tabarrini mi consentirà il dire che cotesta tendenza viene e dall'alto e dal basso della nostra società.

Confortato dall'affermazione del Senatore Tabarrini, ritengo essermi lecito domandare ad un'Assemblea così grave come questa: volete voi riconoscere questo doppio movimento, e trovare una media, che ci garantisca dai pericoli, che dall'una o dall'altra parte possano per avventura insorgere?

Dirò anche; innanzi a questa tendenza non crede il Senato che convenga dimandarsi le ragioni che la determinano? E, trovate le ragioni, non crede il Senato che convenga opportunamente intervenire e provvedere in qualche modo?

Io farei torto alla sapienza di quest'assemblea dove mostrassi di credere che il Senato non riconosce la gravità del problema, e quanto importi al bene pubblico rispondere convenientemente a cotali tendenze.

Ma in generale che cosa si fa verso le scuole?

O molta o poca che sia la dottrina, la scienza che si ammannisce nei vari ordini dell'insegnamento, questa scienza è pure essa qualche cosa di organico che debbe poter compiere certe sue determinate funzioni. E le leggi di queste funzioni sono ispirate, sono dettate dai fini ai quali

si mira e che si vogliono ottenere. La costituzione di qualunque ordine dell'insegnamento vuol essere fatta prima di tutto mirando allo scopo che si vuole ottenere, determinando i confini in cui si debbe aggirare una legge che voglia prescrivere qualche cosa intorno alla cultura dell'intelletto e all'educazione del cuore.

In effetto è variissimo l'ordinamento dell'amministrazione scolastica presso gli Stati civili.

La questione del Comune, che qui tra noi è il grande ostacolo, credo che in molti luoghi non sarebbe intesa, ossia perchè gli ordinamenti politici e civili, come in Inghilterra, siano differenti dai nostri, ossia perchè abbiano riconosciuto che attraverso a questa unità politica, che si chiama Comune, debba essere organizzata un'altra associazione che meglio governi la scuola.

Io non lo debbo dire al Senato; ma l'Inghilterra ha un Comune scolastico che non ha che fare coll'amministrazione, coll'ordinamento politico.

La Svezia (cito paesi dove l'educazione popolare è moltissimo innanzi), la Svezia ha creato un organismo particolare, come l'onor. Senatore Pierantoni ieri accennava che si sarebbe aspettato di vedere in questo progetto di legge.

L'Olanda, pur tenendo il suo Comune, ha la lista degli eleggibili compilata dall'ispettore scolastico.

In Serbia, con una legge nuova ed ispirata agli ultimi progressi attuati in questa materia, si è creato un Comune scolastico che non corrisponde al Comune politico; in Austria, per la legge ultima, è l'autorità scolastica provinciale che nomina i maestri, e lascio dal citare la Francia.

Le quali cose io chieggo licenza di ricordare, non perchè io possa o voglia dire: questo si è fatto là, facciamolo qui; ma perchè apparisca che popoli che hanno il senso della libertà vivo quanto il nostro, dove le istituzioni liberali sono feconde, operose ed efficaci, si governano molto diversamente da quello che vorremmo che da noi si governasse la scuola.

L'onorevole Senatore Tabarrini teme che questo sia un primo passo ad una specie d'incantamento, che dopo i maestri ci condurrà ai segretari, e dopo i segretari ai medici e via via, e tutti queste maggiori o minori falangi arruolerà un giorno sotto le bandiere dello Stato.

Ma il Senatore Tabarrini certo vede che lo stato attuale delle cose non soddisfa: ei penserà che sia codesta una riforma la quale io, destandomi un giorno, e credendola necessaria porti, alla leggiera, innanzi al Parlamento.

Dalla legge del 1876 ad oggi sono passati tre o quattro Ministri d'Istruzione Pubblica, dei quali ciascuno in qualche maniera, senti la necessità che restava di nuovi provvedimenti; l'attuazione della legge del 1876 ha sufficienti anni per aver dato tempo a sentirne le lagnanze e le mancanze del pari: cosicchè io oggi, possa o non possa consentire coll'onorevole Senatore Alfieri che ricorda giudizi disparatissimi riguardo ai maestri elementari, sento l'urgenza di aggiungere qualche cosa al già fatto, e di scongiurare o mitigare pericoli non vanamente immaginati.

Io credo che giovì eziandio, su questo fatto da lui accennato, porre un punto d'interrogazione, e chiedere se, perdurando nello stato attuale delle cose, chi voglia giudicare dei nostri maestri, non giudicherà peggio d'anno in anno.

Allorquando il Senato facesse buon viso a questo disegno di legge, sarebbe facilitato il passaggio dell'istruzione scolastica elementare al Governo?

Io non lo credo, e, prima di tutto, per questo. L'onorevole Tabarrini ha creduto di scorgere un espediente di finanza in quella proposta, che il concorso resti presso il comune che stanziava un maggiore stipendio, ma disse di aver fede nell'autonomia e nella prudenza dei Comuni. Ora quando questi pagando hanno acquistato certi diritti, quali sono le ragioni per cui ne possano esser privi?

Vediamo un po' se chi ha accettata la legge del 1876 ritrovi nella legge del 1884 tutte quelle cause di paura che si sono recate innanzi.

La legge attuale, fu già detto da vari oratori, che cosa si propone. Lasciamo per un momento l'articolo primo, poichè il pagamento è questione di modo che può essere in parecchie maniere risolta, che anzi non ci dovrebbe essere, essendo inferiore affatto al principio del quale ora si discorre e che intende ad assicurare ai buoni la permanenza nell'ufficio.

La legge del 1876 stabiliva come periodo di

prova il biennio, la legge presente allunga questo periodo e stabilisce un quinquennio.

Quella sanziona inoltre la capitolazione sessennale, durante la quale non si poteva senza un processo licenziare il maestro; questa la domanda decennale.

Il divario evidentemente non è grande, e le stesse obiezioni che si possono portare al decennio si possono opporre al sessennio.

La novità sta in questo: che colla legge precedente il comune apriva il concorso; con la legge che vi si propone il concorso è aperto dal Consiglio provinciale scolastico.

Questo è veramente il punto nuovo della legge; ed è egli tale, che minacci la autonomia dei comuni, che faccia inamovibile il maestro?

Davvero non mi pare. I grandi Comuni prima di tutto fanno i concorsi; in generale creano delle Commissioni, che essi riconoscono come corpi consiliari comunali: così tutte le volte che vi sia una questione tecnica da esaminare nominano una Commissione di tecnici; se si tratta di uomini che debbono dare il giudizio sulle condizioni igieniche, allora l'Amministrazione comunale cerca dei medici; se ha bisogno di rifare il piano della città si svolge ad ingegneri, e se ha bisogno di trovarsi un maestro cerca chi possa giudicare dell'abilità di questo.

Ora noi togliamo però sotto certe condizioni, questa facoltà; ma certamente si deve riconoscere che togliendogliela non facciamo che seguitare un esempio che i migliori fra essi ci danno.

Esaminiamo ora se sia opportuno di togliere in generale questa facoltà di nominare una Commissione.

Io debbo qui ricordare le cose dette dagli onorevoli oratori che hanno difeso il progetto di legge, e mi riferirò anche all'esperienza di coloro i quali sono o possono essere avversi a questo disegno di legge.

I Comuni sono tutti nelle stesse condizioni ed amano tutti egualmente la istruzione popolare? La favoriscono tutti egualmente?

Il maestro dappertutto è considerato così come dovrebbe essere? E se io ricordassi come la vita di molti dei nostri maestri è tormentosa, gli stenti e le peregrinazioni di molti di essi, le questioni che sorgono (e tutti coloro che sono nei Consigli provinciali scolastici ben lo sanno) e come 1200 Comuni l'altro anno non avevano

pagati i maestri; come 500 e più Comuni avevano trattato col maestro per un pagamento minore di quello voluto dalla legge; come le autorità scolastiche di tre o quattro circondari non poterono scoprire nulla perchè i maestri parlando erano paurosi di essere licenziati; può affermarsi che tutti i Comuni possano ritenersi per ugualmente capaci di governare la scuola? Ma anche la portata di questa frase io debbo diminuire, perchè la diminuisce essenzialmente la legge.

Che cosa fa la legge? Porta l'esame di eleggibilità al Consiglio scolastico provinciale, ed anzi vi crea una Commissione la quale trovassi sempre unita tutte le volte che occorre provvedere ad un maestro.

Quali sono le condizioni più favorevoli per giudicare dei titoli di un maestro? Cercare nel seno di un Consiglio comunale qualunque una Giunta che esamini i titoli dei maestri, o avere presso il Consiglio provinciale scolastico una Commissione capacissima già bell'e formata?

A me pare che si sia in questo secondo caso. Imperocchè naturalmente ivi la somma delle cognizioni è maggiore, e non sempre sono maestri novellini i quali per la prima volta si presentano, e vi si ponno trovare e si trovano spessissimo di già le notizie sulla vita di questi maestri; onde le informazioni più larghe, i giudizi più sereni, più imparziali, più intesi al bene della scuola. Ieri l'onorevole Relatore diceva di avere conosciuto che si pratica in alcuni luoghi così; e cioè, come il maestro non ha per legge diritto a stipendio legale finchè non ha toccato i suoi 22 anni, lo si prende a prova e a questo modo risparmiando ancora sopra stipendi insufficienti alla vita, si ha la libertà dannosa di rimandarlo tutte le volte che piace. Ed avviene ancora quest'altra cosa: molti comuni prendono il maestro per un biennio e non lo confermano dopo. Accade ancora che, compiuto il sessennio, essi trovandosi liberi, lo mandano via. In nessuno di questi casi, che pur troppo non sono rari, il maestro ha la più lieve difesa, la minima guarentigia, sicchè andandosene porterà via magari l'attestato di buon servizio, senza che i Consigli provinciali scolastici abbiano avuto alcuna denuncia del fatto.

Ma se il giudizio del Consiglio scolastico provinciale come ora si propone, è ordinato bene, in qual maniera potrà offendere un legit-

timo diritto del Comune, avendo questo con la presente legge la facoltà di scegliere il maestro che vuole?

Evidentemente qui ci è un diritto superiore al suo, ed è un dovere: può volere qualunque maestro, ma deve volere un maestro degno, un maestro idoneo.

Orbene il Consiglio provinciale appunto ha fatto per lui questo esame d'idoneità. Il Comune ha una lista dinanzi a sé: gli è solo evitato il pericolo di sbagliare nella scelta, e può soddisfare, del resto, le sue simpatie. E questa mi par cosa tanto evidente, poichè nella parte sostanziale e vera della nomina del maestro, il Comune esercita in quella maniera che è giusta, il suo diritto.

Un'altra maniera mi parrebbe esagerata. Il Comune esercita, dico, nella misura che è giusta il diritto, che è suo, di tutelare l'insegnamento. In questa cosa io sono del tutto concorde coll'onorevole Tabarrini e cogli altri, che cioè la scuola deve rispondere alla famiglia. Ma badi, onorevole Tabarrini, che i principî hanno delle grandi severità, e la famiglia non è il Comune ancora. Il Comune è un corpo il quale ha delle passioni che possono essere diverse; può entrare e sdruciolare nell'ordine politico, può governarsi secondo simpatizzi verso uno od altro ordine di idee. Quindi è necessario che questo maestro sia sottoposto ad un giudizio più sereno e più largo sopra di lui, allorquando entra nella sua carriera. Ma fin qui consentiva anche colla proposta di legge l'onorevole Senatore Alfieri. Dove pare che debbano cominciare i dissensi è nella seconda parte, quella che riguarda il licenziamento.

Prima di tutto io non veggo come si possa con le formole che si propongono, dar sicurtà di carriera al maestro che bene opera. Si dice: finchè fa bene, resta; ma se lo vogliono mandar via chi difende il maestro che fa bene?

Io mi appello all'esperienza loro; se dopo il biennio o sessennio non ci sono tanti maestri licenziati male senza alcun loro demerito dal Comune. Però io dico: se avete alto sentimento della scuola, e certo lo avete, se sentite quanta civiltà stia in quei primi banchi allorquando il maestro è buono educatore, non potete permettere che lo si mandi via a capriccio. Non si può di un servizio onesto e di un servitore onesto, perchè serve il pubblico, pensare di-

versamente da quello che pensano le famiglie le quali non mandano via i buoni servitori. Ci è un legame tra colui che presta un'opera e colui che la riceve, un legame di clientela, un legame, direi, di gratitudine, qualche cosa infine, per cui un Sindaco si creda libero da ogni riguardo o dovere di equità, quando ha sottoscritto il mandato per cui si paga l'ultimo bimestre al maestro il quale ha ammaestrato i figli del suo comune.

Quindi questa facoltà di licenziare dovrebbe essere subordinata a qualche cosa.

Anche ci si dice: si trattino i maestri come tutti gli altri impiegati.

Nè io condannerò questo sistema; ma per quale motivo il grido più forte che si eleva è quello che lo Stato si pigli il governo dei maestri? Per quale motivo non avete nessuna grande amministrazione, la quale negli ultimi gradi suoi non preferisca dipendere più dal potere centrale che da un'altra amministrazione inferiore?

È appunto per questo: perchè si capisce perfettamente la diversità che passa tra lo Stato ed il Comune.

Lo Stato si assomma un molto vario ordine di uffici, di sovrapposizioni, direi, per mezzo e a traverso delle quali si deriva finalmente il giudizio sopra gli impiegati, ed in questa lunga trafila ci sono tante attenuanti. Eppoi i pensieri e le passioni dello Stato sono pensieri e passioni molto diverse da quelle del piccolo Comune.

Nel piccolo Comune voi avete l'assessore influente che oggi ha mandato la sua figliuola alla scuola normale, e guarda con occhio attento che di lì a tre anni non ci sia maestra nel suo paese, perchè resti libero il posto alla sua.

In questi comuni avete le ambizioni delle famiglie, i sospetti delle preferenze, il desiderio di sfruttare a particolare vantaggio la influenza quale essa sia, del maestro, la ingerenza delle parti, tanto meno tolleranti quanto la sua azione è più ristretta, infiniti casi di animaversione, e se voi non guarentite in nessuna maniera la licenza, aspettatevi pur di veder perdurare i mali che ora ci sono, e che non credo sianò minima causa della condizione dei maestri ai quali accennava l'onorevole Alfieri. Ma se noi vogliamo assicurare dalla licenza indebitamente inflitta i maestri, non abbiamo d'altra parte

dato ai Comuni tanto da poter essere tranquilli che l'opera dei maestri sia buona?

Già furono ricordate le prescrizioni della legge Casati.

Ma noi qui le aggraviamo ancora; e badino coloro i quali hanno paura che il maestro faccia disertare la scuola: noi abbiamo purtroppo esempi di molti licenziamenti di maestri per ragioni, dirò così, politiche, e non solo di maestri elementari, ma anche di maestri d'istituti superiori d'istruzione domandati oggi da un Comune, e domani lasciati sul lastrico perchè l'amministrazione comunale ha cambiato d'idea, o meglio perchè la elezione di nuovi amministratori dà la preferenza ad un altro indirizzo.

Di qui nasce che il maestro perde la fiducia, ma non ne deriva che giustamente la perda.

Ora, l'articolo 7 dice che il Comune può licenziare il maestro in qualunque tempo, quindi capitolazione decennale, periodo di prova quinquennale, conferma ai quindici anni, soggiacciono a questa prescrizione a vantaggio della scuola e della libertà del comune.

Io non mi addentrerò nella procedura che qui è stabilita.

L'onorevole Senatore Pierantoni, ricordando ieri come esso viva nel foro, disse che doveva quindi seguire tutta questa lunga trafila di disposizioni.

Egli però mi ammetterà che il Comune che si sente offeso ha i mezzi per correggere il male che esso deplora. Ed il maestro non è disarmato imperocchè gli appelli lo tutelano abbastanza.

E in definitiva, se si toglie che per inettitudine didattica, per infermità, per essere incorso tre volte nella pena della censura ed equivalenti motivi esso perde il diritto alla stabilità nel suo ufficio, tutto l'altro è procedura, la quale ora anche si avvera.

Il Comune licenzia il maestro, il maestro s'appella al Consiglio provinciale scolastico. Questo dà torto o ragione.

I non contenti si appellano al Ministero, e il Ministero talora interpella il Consiglio superiore, secondo gli articoli della legge Casati, talora il Consiglio di Stato.

È il diritto attuale.

E in queste cose ciò che importa è che la ragione o il torto abbiano luogo e campo a farsi manifesti.

Se adunque il Comune, il quale si sente offeso, ha diritto d'iniziare questa procedura, credo che nella questione di licenziamento non si sia offesa l'autonomia comunale, per quanto debba essere rispettata. E dico, per quanto possa e debba essere rispettata, perchè io credo di essere nel vero, dicendo che con questo progetto di legge si provvede nei giusti limiti alla libertà del Comune, libertà la quale, per la disciplina di queste funzioni di giudicare le capacità, non credo in nessuna maniera che sia lesa.

E per vero, che cosa fa il progetto di legge?

Dà una maggiore guarentigia al Comune non solo nella scelta portata al Consiglio scolastico provinciale, ma nel periodo di prova.

Quasi tutte le legislazioni determinano questo periodo. Il nostro è il più lungo. In Prussia il periodo di prova può durare fino a cinque anni. Si è preso il quinquennio, e non pare male, imperocchè l'effetto di quest'obbligo è tale, che il giovane maestro senta continuamente il dovere di badare a sè, sotto due rispetti: quello della sua condotta cittadina, e l'altro della sua condotta nella scuola. È un periodo in cui egli deve dare buon saggio di sè, ed è uno studio di sè medesimo di cinque anni, che certamente gli tornerà fruttuoso.

Lo stesso debbo dire quanto alla nomina decennale e alla conferma quinquennale. Ciò fu avvertito bene dall'onorevole Senatore Cannizzaro. Questo maestro, il quale sa che a tempo gli si domanda conto dell'opera sua, che la sua vita è vigilata, e che un giorno si deve rieleggere, evidentemente riguarnerà molto meglio se medesimo; e questo studio di riuscire come l'ufficio da esso assunto gli impone di essere, non può tornare che fruttuoso alla sua educazione, e perciò alla bontà della sua causa.

Dovrei ancora dire alcune cose che si riferiscono agli articoli della legge, ma non voglio intrattenere più oltre il Senato; solo lo prego di considerare questo. Noi diamo i primi passi sopra questa strada; ciò nonostante ritengo che la scuola non sia precisamente quello che l'onorevole Pierantoni ieri, con giudizio troppo severo, diceva essere, cioè che, cominciata bene nel 1848. nel Piemonte e in Toscana, ha tradito le aspettative; essa pure ha dato qualche frutto. E se tutto non ha dato, o Signori, non deve meravigliarci. Istituzioni di simile natura

vogliono molti lustri per isvilupparsi e prosperare.

La rivoluzione francese decretava l'istruzione obbligatoria e gratuita fin dal 1793; l'Austria fin dal 1774; e prima ancora il Grande Federico; e non sono ancora molti lustri che la scuola in alcune di queste nazioni ha progredito, e in una di esse ha dato i grandi, sebbene disputati e disputabili effetti, cioè da quando si sposò alla grande causa della restaurazione nazionale.

Ora, noi abbiamo il vantaggio della esperienza degli altri; sappiamo, o almeno possiamo presagire, quello che dobbiamo far noi da quello che si compie nelle altre parti del mondo civile.

Signori Senatori, le divergenze che io ho intese, le quali riguardano quanta autorità debba essere data al corpo comunale, nell'indirizzo della scuola, a me pare che siano di tale natura che, considerate bene, debbano far cessare i sospetti che gli animi loro, o più liberali o più timidi, possano nutrire. Dico più liberali o più timidi, imperocchè io sento la preoccupazione dell'onorevole Tabarrini dinanzi a questa marea che monta, che domanda in tutto e di tutto soddisfazione allo Stato, e prevedgo che arriverà il giorno, in cui lo Stato non potrà più soddisfare a nulla di tutto ciò, e temo che quel giorno non sia bene auspicato per la libertà ed il progresso.

Ma l'amore della libertà si manifesta solo nel rispetto al comune, o, non anche e più, nella condizione libera, indipendente, di un uomo il quale senza nessun'altra preoccupazione, nella sicurezza della sua vita e della sua dimora possa attendere e compiere, senz'altro pensiero che quello del meglio, l'ufficio suo scolastico come qualunque altro?

Io prego il Senato a volere nella sua saviezza considerare quanto sia dovuto alla scuola, perchè questa risponda ai desiderî che certamente esso nutre, ed attendo da esso un voto favorevole.

PRESIDENTE. Il Senatore Pierantoni ha la parola.

Senatore PIERANTONI. L'onor. signor Ministro della Pubblica Istruzione ieri nella fine della seduta, rispondendo all'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, disse: che quando cotesta legge sarà pubblicata, occorrerà accrescere la competenza scolastica e didattica dei Consigli scolastici provinciali.

Da quelle parole io presi conforto a spe-

rare che oggi l'onor. Ministro avrebbe dichiarato come intenda correggere e migliorare i Consigli provinciali scolastici; speravo di sapere se dopo una legge che riconosce l'esistenza attuale di questo corpo, che ottenne per atto regolarmente molteplici potestà, avrebbe annunziato il proposito di presentare.

Su questo punto nessuna risposta mi è stata data per rassicurare....

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Non ha fatto alcuna domanda.

Senatore PIERANTONI.... l'animo mio, ch'è pur propenso a dare il voto a questa legge, se sarà migliorata.

Il signor Ministro ha detto che io ieri pronunciai un giudizio troppo severo contro le scuole popolari in Italia. Malgrado il contrario pensiero, io mantengo la mia opinione, e la ripeto.

Io dissi che non era da maravigliarsi che la scuola popolare in Italia non abbia dato grandi frutti e risposto alle ardenti speranze che ne fece nascere, poichè - fuori del Piemonte, che aveva le iniziative gagliarde nell'insegnamento fino dal 1848, e della Toscana, che aveva buone tradizioni didattiche - nessun'altra regione d'Italia aveva prima potuto provvedere alla scuola popolare ed ai suoi grandi fattori, che sono un abbondante corpo insegnante, buoni locali, tradizioni didattiche, ricchi bilanci, uno spirito nazionale cooperatore.

Ciò dicendo, non credevo di aver detto cosa che non corrisponda alla verità e che non sia dimostrata dal continuo studio che il paese fa delle condizioni del pubblico insegnamento. Se ne volessi dare le prove, potrei citare numerose scritture di autorevoli persone, che in questi ultimi anni, e già tempo innanzi, si occuparono dell'indirizzo poco pratico della scuola elementare, della mancanza di omogeneità nell'indirizzo educativo

Ricordo tra gli altri a titolo d'onore lo scritto del nostro collega il prof. Pasquale Villari, sopra la *Questione sociale e la scuola in Italia*.

Tuttavia voglio ricordare cosa umile, ma onorata per me, ossia, che iniziai i miei modesti servizi allo Stato come impiegato del Ministero della Pubblica Istruzione presso il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, nel ramo che si occupava dell'insegnamento elementare e che qualche esperimento feci su queste materie.

Nè le migliori vicende della mia vita mi hanno reso tiepido amatore dell'insegnamento primario, e di quella classe benemerita della civiltà, i maestri elementari. Anzi dico che nutro per la scuola dell'umile villaggio mio tanto amore quanto ne ho per l'aula dell'Università.

Scagionatomi dell'accusa di aver pronunziato un giudizio troppo severo, dirò che invano ho aspettato dagli illustri oratori dell'Ufficio Centrale alcuna risposta alle obiezioni da me esposte, le quali potrebbero almeno avere il valore di promuovere risposte, che faranno più chiare le ragioni della legge.

L'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione oggi ha esordito ricordando quello che fecero le altre nazioni civili; ma egli citò leggi e non regolamenti. Io quindi domando se il Consiglio scolastico provinciale debba rimanere formato da un regolamento e non come era per legge.

Io ho proposto un emendamento che tende a convertire in legge il Consiglio anzidetto, che non dev'essere lasciato in balia delle volontà ministeriale.

Il Senato vorrà riconoscere che spetta al potere legislativo ordinare la formazione e le potestà del Consiglio scolastico perchè sorse per la legge Casati. Invece il 3 novembre del 1877, come atto del potere esecutivo, fu pubblicato un regolamento sottoscritto dai Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione che mutò la formazione del Consiglio, contiene una quantità di attribuzioni e di potestà, e conferisce giurisdizioni che toccano i diritti, non soltanto delle persone, ma anche delle corporazioni. Questo è il regolamento che reca il titolo *Regolamento per l'Amministrazione scolastica provinciale*. Il primo capo determina la presidenza e la composizione dei Consigli provinciali scolastici e le norme per le loro adunanze.

Crede l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, crede il Senato che un Consiglio didattico, che ha per legge grandi attribuzioni, possa essere riordinato per atto del potere esecutivo, e che invece non debba essere modificato per legge? È vero che negli anni passati quando il nostro paese aveva innanzi a sé formidabili problemi, tra gli altri quello della piena costituzione dell'integrità nazionale, le discussioni e i provvedimenti per l'insegna-

mento pubblico furono alcun poco pretermessi dai poteri legislativi e che per le necessità dell'insegnamento alcuna volta la mano del potere esecutivo corse rapida a fare, a ordinare, a prescrivere fuori la misura della sua potestà. Ma da pochi anni è incominciato per il nostro paese un periodo meno glorioso, se volete, ma più difficile, quello di riordinare lo Stato e d'invigilare al legittimo svolgimento dei poteri entro i rispettivi limiti costituzionali.

Perciò io domando che il Senato prenda notizia di coloro che saranno i nuovi componenti del Consiglio scolastico, che per questa legge è riconosciuto dal potere legislativo e che vieti nuove violazioni alla legge.

È utile d'impedire la sconfinata azione ministeriale perchè nella rapida vicenda delle lotte parlamentari ed in vista di possibili crisi ministeriali vediamo l'un regolamento che tormenta e distrugge l'altro. Ora, il Consiglio provinciale scolastico offre una prevalenza dell'elemento governativo; ma dissi anche cosa che l'esperienza m'insegnò, che il provveditore ne è il capo vero, e che come arbitro s'assiede tra gli altri componenti del Consiglio, perchè il prefetto che deve soprintendere a cento altre cose, e tra le altre alle scuole classiche, tecniche, normali, magistrali, vede assorbita tutta la sua attività dall'amministrazione e dalla politica, e non può essere assiduo presso il Consiglio scolastico.

Perciò il regolamento con l'articolo 2° conferì la presidenza del Consiglio al provveditore nella mancanza del prefetto. Io credo che moltissimi prefetti del regno siano zelanti dell'istruzione. Ma, dico il vero, non hanno il tempo di esercitare l'ufficio di presidenti del Consiglio provinciale scolastico. Col prefetto ed il provveditore concorrono alla formazione di questo Consiglio scolastico come elemento governativo, il preside, il direttore della scuola normale e un funzionario dell'ordine finanziario, un medico del Consiglio provinciale sanitario scelto dal Governo. Quattro consiglieri provinciali e due consiglieri comunali del Comune del capoluogo rappresentano l'elemento elettivo. Così si possono avere ad assemblea plenaria sei voti contro sei. Altrimenti compone il Consiglio la legge Casati all'art. 39.

Ma l'articolo 8° del Regolamento, dice che il Consiglio deve per deliberare adunarsi con la

semplice maggioranza; così nel fatto rimangono quasi costantemente a comporre la maggioranza del Consiglio scolastico provinciale, il provveditore; il presidente, il medico scelto dal Governo, l'impiegato di finanza, il direttore delle scuole normali e quello dei consiglieri, che non vorrà mancare. Perciò io diceva che l'elemento governativo è il predominante.

E vi ha anche di più: nella materia scolastica l'opinione predominante è quella del provveditore scolastico, il quale qualche volta non va d'accordo col prefetto presidente. Quando fra queste due autorità succeda un attrito, è più facile che sia mandato in altra provincia il provveditore anzichè il prefetto, che è il capo politico della provincia. Ma il regolamento mi dispiace benanche per il sospetto del quale sono colpiti gli insegnanti privati.

All'articolo 5 difatti è detto: che i membri del Consiglio eletti dalla Provincia e dal Comune non possono essere insegnanti nelle scuole secondarie e nelle scuole normali ed elementari; di guisa che mentre in altri paesi si associano ai comitati scolastici tutti gli elementi liberi, attivi, operosi, tecnici, competenti, presso noi è regola il sospetto ufficiale contro di essi. E vi è questo di strano, che mentre l'articolo 4 dice che possono essere chiamati in seno del consiglio scolastico i regi ispettori ed i delegati scolastici ed anche persone conosciute per la loro speciale competenza, aggiunge: che essi avranno soltanto il voto consultivo. Talchè dato un paese che abbia persone desiose della pubblica coltura, che spendano a fondare una scuola-modello e diano bello esempio agli altri, avranno l'alto onore di essere chiamati presso il consiglio come persone competenti, se piacerà al provveditore od al prefetto, ma avranno soltanto un voto consultivo. Esse valgono meno del medico scelto dal Governo, dell'impiegato dell'intendenza e di qualunque consigliere delegato.

Pare a me che il Senato, se deve assolvere il potere esecutivo dalla pubblicazione di questo regolamento, debba preoccuparsi della formazione del Consiglio scolastico, discutere la ragione di questi ostracismi, e vedere se siano o non conformi a corroborare ed accrescere i coefficienti della civiltà nazionale.

Dopo la composizione del Consiglio scolastico, il capitolo 2° del Regolamento determina le at-

tribuzioni del Consiglio provinciale scolastico aumentando e modificando quelle sanzionate nella legge.

L'onorevole Ministro che fu uno degli autori di questo progetto di legge, ha commesso un errore di memoria. Egli ha detto: l'onorevole Pierantoni addentro com'è nelle cose giuridiche, mi ammetterà che il comune offeso, troverà nella legge il modo della riparazione.

L'onorevole signor Ministro deve ricordare che appena fu pubblicata la legge comunale e provinciale, ed avvennero licenziamenti di maestri da parte dei comuni prima dello spirare delle locazioni pattuite, moltissimi maestri s'indirizzarono al potere giudiziario, e tentarono di fare applicare i principî del diritto comune sulle locazioni d'opere per mantenere in vigore i loro contratti.

La giurisprudenza, fluttuante per molto tempo, si affermò quando la Cassazione di Roma ebbe l'unica potestà di decidere su questa materia. La Cassazione decise di essere incompetente a conoscere delle questioni relative alle locazioni per la nomina degli impiegati dei Comuni, quali sarebbero i Segretari comunali e specialmente i maestri, per la divisione costituzione del potere esecutivo ed amministrativo dal giudiziario.

Dichiarata la incompetenza del potere giudiziario a conoscere le cagioni del licenziamento, che non di rado possono essere atti di favoritismo, di arbitrio, di risentimento, il Regolamento del 3. nov. 1877 all'art. 29 prescrisse: « che il Consiglio provinciale scolastico è solo giudice competente del licenziamento dato ai maestri elementari fuori del tempo stabilito dalla legge o dalle convenzioni speciali. » Talchè l'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione con l'onesta intenzione di garantire in qualche modo la condizione de' maestri, pubblicò un regolamento che conferisce una specie di giurisdizione, una competenza che non può conferirsi per atto del potere esecutivo, molto meno per regolamento.

Nel regolamento, di cui parlo, è ordinato tutto un sistema di giudizio, perchè l'art. 33 dice: « Può il Consiglio provinciale scolastico approvare i licenziamenti che il Comune dia fuori del tempo al maestro elementare per abituale negligenza di dovere scolastico, per trasgressione degli obblighi contratti, per poca abilità,

o per fatti che mettono in compromesso la sua reputazione, semprechè il Consiglio abbia udito le discolpe del maestro invitato a difendersi a voce o per scritto. »

Una legge doveva determinare le attribuzioni giudiziarie di un Comitato o di un Consiglio scolastico ed altre grandi potestà, come, per esempio, quella per cui il Consiglio scolastico d'ufficio nomina i maestri quando il Comune non li ha nominati. Utili provvedimenti, buone intenzioni si leggono nel Regolamento, ma non conformi alla potestà regolamentare, fuori i limiti del potere esecutivo.

Al capo 3° il Regolamento determina le attribuzioni del provveditore, tra le quali gli dà col voto del Consiglio scolastico, la podestà di chiudere d'urgenza tutti gli istituti dove siano avvenuti inconvenienti e di riferire al Ministero.

Sarà discentramento cotesto, sarà utile il principio, ma non conforme alla potestà esecutiva: occorre la legge.

Non voglio più andare innanzi a ricordare tante altre attribuzioni che si trovano negli altri capitoli. Ciò detto, la mia richiesta di voler modificato per legge il Consiglio provinciale scolastico, e di discuterne le attribuzioni chiare e nette in guisa che non possano essere ristrette o distrutte da un regolamento, è richiesta di alta competenza legislativa, e voglio sperare che gl'illustri uomini, i quali compongono il Senato, certamente l'avranno in conto.

In questo momento posso credere di avere implicitamente risposto all'onorevole Relatore Cantoni, il quale a torto osservò che io mi era lagnato troppo ingiustamente di questo Consiglio.

Se avessi parlato soltanto della insufficienza tecnica, già io sarei stato confortato di essere nel vero dalle dichiarazioni, che fece ieri l'onorevole signor Ministro dichiarando che si dovrebbe aumentare l'elemento didattico e tecnico del Consiglio scolastico.

Ma per me, sopra la questione di merito, di capacità, d'idoneità del Consiglio, vi è una questione fondamentale. Io credo che questa legge che riconosce la esistenza del Consiglio provinciale scolastico, debba sottrarlo dalle mutabili intenzioni del potere esecutivo.

Dopo di ciò, io protrei rispondere a molte altre considerazioni; ma sento di non dover eccedere

i limiti di una discussione generale, e invece verrò, man mano, che io il creda doveroso, sopra ciascuno degli articoli a svolgere le osservazioni, che feci nella discussione generale, domandando schiarimenti all'Ufficio Centrale ed all'onorevole signor Ministro che deve difendere la legge con la speranza di renderla migliore.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Mi spiace che l'onorevole Pierantoni ora rilevi una frase da me pronunciata ieri, attribuendogli un significato che parmi diverso da quello che io aveva l'intenzione di darvi.

Egli dice che io ho trovati poco fondati gli appunti da lui mossi su la costituzione del Consiglio scolastico provinciale; invece io alludevo più alla competenza che alla costituzione del Consiglio medesimo.

Debbo però avvertire che ieri mi sono permesso di fare qualche osservazione tendente a dimostrare come la costituzione stessa sia tale da poter rispondere alla competenza che se ne esige. Imperocchè ho detto che il Consiglio scolastico è già costituito, secondo quel regolamento, dal provveditore degli studi, dal direttore delle scuole normali e dal preside del Liceo o di altri istituti di istruzione secondaria che sieno nel capoluogo. Oltre a queste tre persone, che sono competentissime nel giudicare di questioni scolastiche, vi era il dato che la rappresentanza provinciale nominar deve altre quattro persone, e che il Comune del capoluogo ne nomina altre due, le quali insieme fanno sei.

Ora io diceva che è da presumere che la maggioranza di queste sei persone, nominate per comporre il Consiglio scolastico provinciale in un capoluogo di provincia abbastanza cospicuo, è da presumere - dico - che la maggioranza di esse possa e debba avere, appunto in vista dell'obbietto per cui sono nominate, una sufficiente competenza quanto a giudicare delle questioni scolastiche.

È questo soltanto che io intesi dire ieri, ed alle mie parole non volli dare altro significato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale del presente progetto di legge, essa verrà chiusa.

La discussione generale è chiusa.

Si procede ora alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge:

Art. 1.

I Comuni devono pagare a rate mensili o bimestrali gli stipendi ai loro maestri elementari. I delegati scolastici devono ogni bimestre riferire al Consiglio provinciale scolastico se tali stipendi sono stati esattamente pagati.

Quando consti al Consiglio scolastico provinciale che un Comune ritardi o in tutto o in parte il pagamento dovuto, può deliberare, sentito il Comune, che anche per il rimanente dell'anno lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore.

In tal caso il prefetto ordina all'esattore di prelevare dalle riscossioni delle sovrimposte, tasse o entrate comunali, l'ammontare delle rate mensili o bimestrali degli stipendi, e di farne il pagamento ai maestri comunali e di spedirne la prova alla prefettura.

L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del prefetto, è soggetto alle sanzioni stabilite dall'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2^a.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo primo.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARESCOTTI. Quest'articolo fa in certa guisa parte da sé, perchè ha poca attinenza col rimanente della legge.

La legge, in genere, ha per iscopo il miglioramento dell'insegnamento, la bontà del maestro e la competenza che possa avere il Comune nell'insegnamento elementare.

Invece questo articolo riguarda quasi per intero l'interesse particolare del maestro; e quindi ha ottenuto, dirò, poca attenzione, specialmente da quegli oratori, che hanno presa la parola sopra la discussione generale. Nullameno io credo che meriti qualche considerazione.

Prima di tutto, questo articolo è fondato sopra una supposizione; una supposizione gravissima, quella cioè che i Comuni non paghino i loro maestri.

In vero, questa è una supposizione che difficilmente si potrebbe ammettere, quando il Mi-

nistro non abbia delle ragioni particolari e sicure, per fondarvi un articolo di legge; molto più che il bilancio di ogni Comune porta già il fondo per l'istruzione e sul quale egli è obbligato, giuridicamente, finanziariamente ed economicamente a pagare il maestro. Nullameno; una volta che il Ministro ci presenta un simile articolo, bisogna credere che egli abbia avuto delle ragioni solide, e quindi io passo sopra la supposizione, e l'ammetto.

Ma quale è dunque l'espedito che l'articolo ci presenta, per vincere questa resistenza del Comune a pagare i maestri?

È naturale che se il Comune si rifiuta di pagare, od anche solo ritarda di pagare il maestro, questi ha il diritto di andare per la via giudiziaria e citare il Comune.

Ma il Ministro dirà: se il povero maestro deve andare per questa via giudiziaria, si mette in grandi spese, poichè dopo il pretore verrà il tribunale e verranno altri andirivieni lunghi e dispendiosi. Quindi egli ha detto: io propongo una via amministrativa ed un eguale procedimento.

Ora, questo procedimento amministrativo è dunque tale, che possa arrivare realmente allo scopo che il Ministro si prefigge con la legge?

Anzi tutto, l'articolo primo prescrive l'obbligo al delegato scolastico di dare una specie di denuncia al Consiglio scolastico provinciale sull'esattezza dei pagamenti dello stipendio che il Comune fa al maestro. Ora, io domando, si può a ciò obbligare il delegato scolastico con una legge? Il delegato scolastico è un libero cittadino, che non ha dipendenza alcuna nè dal Ministro, nè dal Consiglio scolastico provinciale; egli è un cittadino, che accetta graziosamente l'incarico che gli viene affidato, e lo adempie secondo la sua coscienza gl'impone, o la sua libertà gli permette; egli è un semplice coadiutore dell'istruzione, e perciò non può da una legge essere obbligato a dare questa denuncia.

Ma andiamo innanzi: quando il delegato scolastico, che è libero, neghi al maestro di denunciare il reclamo del mancato pagamento al Consiglio scolastico provinciale, il maestro deve lui mandarlo innanzi a questo, per esser poi rimesso al prefetto. Vedete già, signori Senatori, quanto lungo sia il procedimento! per quante mani debba passare questo reclamo!

Si è detto da qualcuno: il maestro saprà sor-

volare a tutti questi difetti, e andrà diritto al prefetto col suo reclamo. Ma io dico, o Signori, il Ministro ci propone cosa, che è contro la disciplina della burocrazia, poichè tutti i Ministri vogliono che i propri dipendenti non tralascino, nel fare avanzare i loro reclami, di tenere la via gerarchica, facendoli passare per la graduatoria dei rispettivi superiori fino al Ministro.

Ora, mentre tutti i Ministri raccomandano di non tenere vie irregolari, e non dipartirsi dalla via ufficiale, possiamo noi in una legge dire: no, questo cammino, questo avviamento, questo procedimento regolare potrà essere trascurato dal maestro? e potrà direttamente esso maestro comunicare col prefetto?

Io credo che anche qui vi è qualche cosa di equivoco che bisogna che sia spiegato chiaramente.

Ma ammettiamo pure che il reclamo sia giunto al prefetto. Bisognerà ancora sentire la parola del sindaco. Ora tutto questo procedimento porterà una tal lungaggine che quando verrà una risoluzione, il maestro arriverà appunto a quella data epoca in cui il Comune lo pagherà senz'altro; onde noi avremo fatto una cosa la quale metterà in conflitto il maestro contro il Comune senza avere ottenuto il menomo effetto.

Ma lasciamo che realmente il procedimento ottenga il suo scopo. Quale sarà e quale è lo scopo effettivo che vuole l'articolo? Esso comanda una specie di sequestro sopra i proventi del Comune.

Ora io domando, un sequestro in favore del maestro sopra i proventi comunali, è egli una cosa leggera? Non si viene con una simile disposizione di legge a creare un privilegio per una classe d'impiegati? In quale situazione si troverà il maestro di fronte agli altri impiegati? Che diranno questi, quando vedranno una parte dei fondi del bilancio comunale sequestrata pel maestro? Questo maestro in che posizione si troverà in faccia al sindaco, al comune, infine, a tutti quelli che hanno parte nell'amministrazione comunale?

Io trovo che questa, a mio modo di vedere, è cosa enorme, e mi stupisco che non sia stata avvertita abbastanza da quelli che hanno parlato nella discussione generale.

Ma io aggiungo di più. Questo articolo che

vi dice? Che in certo modo si « sequestri una parte dei fondi del bilancio ordinario del comune, a favore del maestro ». Ma almeno dite per quale termine, qual'è l'ammontare, quanta è la durata di questo sequestro!

Durerà forse per tutto il tempo per cui è stato confermato il maestro?

A me, ripeto, sembra indispensabile che l'articolo determini il tempo che deve durare questo sequestro che si fa dei proventi comunali a beneficio del maestro.

Io termino quindi domandando al signor Ministro od all'egregio Relatore due spiegazioni.

Anzitutto, se si possa per legge obbligare il delegato scolastico a fare la Relazione bimestrale indicata nell'articolo in discussione: in secondo luogo, quali sono i termini della durata e dell'ammontare del sequestro dei proventi comunali a favore dei maestri.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Mi perdoni l'onorevole Collega Marescotti; sarebbe meno male se si trattasse di sequestro, perchè la somma posta in disparte aspetterebbe la destinazione giuridica: qui si tratta di un pagamento da farsi. L'articolo dice: « In tal caso il Prefetto ordina all'esattore di prelevare dalle riscossioni delle sovrimposte, tasse o entrate comunali, l'ammontare delle rate mensili o bimestrali degli stipendi, e di farne il pagamento ai maestri comunali ».

Io già dissi ieri nella discussione generale, che questa disposizione di legge mi pare esorbitante, perchè viola le norme del dritto comune, e può dar luogo a lunghe complicazioni.

L'onorevole Senatore Marescotti ha detto molto bene che non sia utile imporre al delegato scolastico di fare una relazione bimestrale sopra il pagamento degli stipendi.

Il delegato scolastico nominato per virtù del regolamento del 1877, ha l'ufficio della vigilanza sulle scuole primarie di uno o più mandamenti, ma è un privato cittadino nominato dal Ministero. Per queste nomine il Ministero sceglie quelle persone di buone intenzioni, rispettate, ardenti di zelo per l'aumento della educazione pubblica, e che provviste di beni di fortuna abbiano il tempo di occuparsi

della cosa pubblica e di osservare tutte le gravi prescrizioni scritte dall'articolo 59 al 70.

Chi conosce il grave compito, che spetta al delegato scolastico, può giustamente dubitare che un privato cittadino voglia accettar l'onere di fare le denunzie sulla questione dei mancati pagamenti degli stipendi. Questo obbligo può spegnere in Italia la piccola scintilla che accende pochi abitanti delle campagne ad essere delegati scolastici.

Dopo ciò, mi sia permesso di esaminare il merito dell'articolo. Esso non dice: il Consiglio scolastico « deve » ordinare il pagamento, ma « può ». Dunque il Consiglio ha la libertà di un giudizio sulla maggiore o minore fondatezza del credito che vanta il maestro comunale. Dopo questo giudizio del Consiglio scolastico il Prefetto « non può ordinare » ma « deve ordinare » il pagamento. Egli ha il dovere di eseguire la decisione del Consiglio.

Questo ricorso al Consiglio è utile pel maestro?

Farò qualche possibile ipotesi. Un Comune ha saputo che esiste una denuncia al Consiglio provinciale scolastico, si farà attore e citerà in giudizio il maestro per far dichiarare che non ha nessun credito, anzi che è debitore.

Istituita l'azione giudiziaria il Consiglio provinciale scolastico deciderà, o si fermerà?

Quando il pagamento sarà già fatto, se l'autorità giudiziaria dirà che il maestro non doveva prendere quel danaro, che cosa succederà? La legge dichiara l'insequestrabilità degli stipendi; il maestro che ha avuto dal Consiglio provinciale quello, che gli fu negato dalla potestà giudiziaria, non avrà nulla da rendere. Peggio poi, se un Comune vorrà sollevare un'azione di danni e interessi contro il Consiglio e contro il prefetto, per avere ordinato pagamento non dovuto; in tal caso vedremo che la lite si può accendere tra il maestro contro il Comune o dal Comune contro il maestro, e saranno chiamati in causa prefetti e Consigli provinciali. Leggi simiglianti sono fatte per rendere ancora più difficile la via della giustizia, la quale non è sgombrata di roveri e spine.

Per queste ragioni, io non uso a dare consiglio, ad arbitrarvi di potere emendare leggi così all'improvviso, dissi che, se qualche cosa

si stimava di fare, si poteva pensare a qualche procedura più o meno sollecita presso il pretore, perchè credo che le competenze, le potestà giudicanti, e i poteri giudiziari non possano essere, nè sieno menomate da questa legge.

Della possibilità di questi attriti si sono accorti gli stessi insegnanti. L'Ufficio Centrale ebbe una petizione di una associazione scolastica pedagogica del Principato Ulteriore, la quale mostrò la poca utilità di questo articolo di legge. Ieri il nostro Collega, l'onorevole Senatore Cencelli, rispose bene, dicendo che è un articolo quasi inutile, poichè oggigiorno i casi di Consigli comunali che vogliano addirittura negare la mercede sono quasi impossibili ed ove il caso avvenisse, basterebbe che un provveditore o un prefetto raccomandasse con lettera il disbrigo della cosa, perchè il richiamo al dovere, al diritto, sarebbe subito ascoltato.

Nella prima relazione dell'Ufficio Centrale è indicata la possibilità di lunghi indugi. Come funzionerà questa disposizione di legge? prescrive che il delegato scolastico deve invigilare e riferire. E quanto tempo è dato al delegato per riferire? Quanto ne vuole. Non ci sono termini perentorii. Dopo che la denuncia sarà giunta al Consiglio provinciale bisognerà sentire il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale si aduna in due sessioni annuali, salvo il caso delle convocazioni di urgenza e straordinarie permesse dal prefetto. Adunque ci vorrà il tempo per convocare il Consiglio comunale; ma se il Consiglio comunale vorrà temporeggiare, delibererà istruzioni per sottrarsi all'obbligo immediato. Me ne appello a coloro, che sono esperti della cosa amministrativa, per non dire quanti ripieghi ed espedienti sono possibili per un Consiglio comunale, che voglia andar per le lunghe!

Infine il Consiglio provinciale scolastico, anche dopo questa lunga istruttoria, può dire: non delibero il pagamento!

Questi provvedimenti amministrativi che non giovano, sono conformi alle nostre tradizioni, al nostro diritto pubblico?

Molto si lodò il merito che ha avuto l'Italia parlamentare per l'abolizione del Contenzioso amministrativo; ora pare che di straforo si tenti far risorgere un contenzioso amministrativo, e ciò mentre si domanda e si promette di rein-

tegrare la riforma del potere giudiziario per migliorare le condizioni dei magistrati.

Io credo quindi che gli illustri componenti l'Ufficio Centrale, non che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione ed il Senato in un solo modo possano uscire da questo labirinto, accettando, cioè, quello che ha detto l'onorevole Collega Marescotti.

L'intenzione di scrivere una procedura più o meno amministrativa per far pagare i Comuni renitenti è una disposizione isolata della legge. Si potrebbe abolire l'art. 1 senza inconvenienti di essa. Questa proposta io vorrei sottomettere al giudizio dell'Ufficio Centrale, il quale avrà certo tempo per meditarla.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al Senatore Zini.

Senatore ZINI. Io non voglio entrare nel merito della questione, nè voglio esaminare l'intima natura di quest'articolo primo; ma credo non sia fuori di luogo di rilevare una osservazione fatta dall'onorevole Pierantoni, il quale teme una specie di invasione di giurisdizione amministrativa in una questione di puro diritto civile. Ma l'abbiamo la giurisdizione nella legge comunale e provinciale. Non è una novità. Quando un maestro non ha toccato lo stipendio che gli era dovuto e che è già maturato, egli ha facoltà di ricorrere alla Deputazione provinciale; la quale, trattandosi di una spesa obbligatoria, ne ordina lo stanziamento d'ufficio, se questo mancava, e a dirittura il mandato di pagamento che è spiccato dal prefetto presidente.

Dunque l'abbiamo già quel procedimento amministrativo, di che teme l'onorevole Pierantoni. Ora se ne vorrebbe costituire un altro. Si potrà forse discutere quale dei due procedimenti, dell'antico in vigore o del proposto, sia il migliore; ma un procedimento amministrativo per simili casi mi pare una necessità. Questo soltanto voleva rilevare all'onorevole Pierantoni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Griffini.

Senatore GRIFFINI. Malgrado che l'onorevole Senatore Zini mi abbia prevenuto ed alle considerazioni che furono svolte contro questo articolo primo abbia dato opportuna risposta, pure credo che qualche cosa convenga ancora di dire.

Questo povero articolo primo fu oggetto di profondi e di estesi attacchi; ma non credo che questi attacchi abbiano un solido fondamento.

Io comincio col dichiarare che sono del parere dell'onorevole Collega Senatore Pierantoni sul punto che convenga di fare una legge, la quale prenda il posto del regolamento scolastico, perchè quel regolamento contiene effettivamente tali disposizioni che sono di carattere legislativo e non regolamentare. Questo però, qualunque sia un argomento importante, potrà essere trattato indipendentemente dall'attuale progetto, e l'osservazione che giustamente ha fatto l'onorevole Pierantoni, mi pare che logicamente non conduca a combattere questa legge e tanto meno l'articolo primo.

È stato osservato che i delegati scolastici sono privati cittadini, sono persone che si prestano gratuitamente a fungere l'ufficio loro, e che quindi non si potrebbero gravare dell'obbligo imposto dal 1° comma di questo articolo.

Ma dal momento che questi Signori accettano l'incarico che loro viene demandato, ne assumono anche gli obblighi; e tutti i funzionari gratuiti, i sindaci, i presidenti dei Comizi agrari, a modo d'esempio, quantunque non ricevano alcuno stipendio, pure assumono degli obblighi verso il Governo ed hanno quindi l'impegno assoluto di adempierli. Ora, se una legge impone ai delegati scolastici di presentare delle relazioni bimestrali, essi saranno liberi, credendo che quest'impegno sia troppo oneroso, di rinunciare all'ufficio; ma ove siano spinti dal loro patriottismo a conservarlo, io credo che debbano eseguire la legge nuova, come erano tenuti ad eseguire la vecchia.

Quindi sotto questo rapporto io credo che non vi possa essere ostacolo di sorta.

Se non che venne posto innanzi lo spauracchio di un conflitto tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria. Ho già avvertito che molto opportunamente l'onorevole Senatore Zini ha risposto a capello all'obiezione fatta.

Ma io aggiungo anche questo, che ove pure l'autorità giudiziaria avesse a decidere diversamente dall'ordine dato dal prefetto, di pagare il maestro, non vi sarebbe alcun conflitto.

In linea amministrativa, perchè le cose corrono speditamente, il prefetto può dare l'ordine del pagamento dello stipendio al maestro, come

può fare eseguire un ponte, una strada, o può fare abbattere un edificio; dopo l'autorità giudiziaria giudica soltanto nei limiti del tuo e del mio, giudica cioè se le conseguenze finanziarie dell'atto amministrativo sono legali.

Supponiamo il caso che il prefetto, errando, ordini un pagamento indebito e che l'esattore lo eseguisca (caso che non si verificherà mai, perchè il prefetto non ordinerà che quel pagamento che è portato dal contratto), l'autorità giudiziaria, a suo tempo, giudica che quel pagamento non era dovuto, e quindi ne verrà di conseguenza che il maestro sarà obbligato a restituire la somma indebitamente riscossa. Dunque il conflitto non esiste, come non esiste in molti altri casi nei quali l'autorità amministrativa ordina e fa eseguire una cosa, e poi l'autorità giudiziaria avendo opinione diversa da quella manifestata dal prefetto, dà tale sentenza per cui gli effetti finanziari dell'atto amministrativo sono rimossi.

L'onorevole Marescotti trovò un altro errore in questa legge. Egli dice: « per quanto tempo durerà l'ordine all'esattore di pagare lo stipendio al maestro? durerà per tutto il tratto di tempo per il quale il maestro ha fatto la sua locazione d'opera? »

Prego l'onorevole Marescotti di voler rileggere il secondo comma di questo articolo 1 e troverà nettamente la risposta. Ivi è detto che: « Quando consti al Consiglio scolastico provinciale che un comune ritardi, o in tutto o in parte il pagamento dovuto, può deliberare, sentito il comune, che anche per il rimanente dell'anno lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore ».

Dunque la portata di quest'ordine non può andare più in là dell'anno in corso, e questo è detto espressamente dall'articolo di legge. Quanto poi all'ammontare dello stipendio sul quale pure ha versato il discorso dell'onorevole Marescotti, è chiaro come il meriggio; che non può essere che quello portato dal contratto di locazione d'opera.

Quindi nel caso che il comune ritardi o neghi il pagamento dovuto al maestro, viene l'ordine perchè questo pagamento si effettui, e siffatta modificazione al diritto comune non può durare che per l'annata in corso, e non può riferirsi che a quello stipendio che è stato con-

venuto nel contratto tra il comune ed il maestro elementare.

Dunque, a me pare che, le principali obiezioni che sono state mosse a questo articolo 1 non abbiano quel fondamento che gli onorevoli preopinanti credono.

A me sembra che, siccome le parti dell'articolo state combattute non possono non essere riconosciute buone, così l'articolo intero debba venire accolto; ed io sono ben lontano dal credere che il Senato, col votare contro l'articolo 1, voglia abbattere tutto intiero questo progetto di legge, la cui opportunità, in massima, venne riconosciuta, non solo da questo Consesso e dall'altro ramo del Parlamento, ma ancora dallo intiero paese.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Mi permetta il Senato di render grazie all'onorevole Senatore Zini per aver ricordato una disposizione notissima della legge che il Prefetto, come presidente della Deputazione provinciale, ha potestà di spiccare i mandati per le spese obbligatorie esecutive che sono stanziare in bilancio. Non occorre parlare di questa disposizione, perchè io credo che questa legge non può modificare la legge provinciale, che permette pure le iscrizioni di ufficio.

Una legge speciale non può correggere le potestà dei Prefetti e leggi organiche generali. Io, che parlavo per rispondere all'onorevole Senatore Marescotti, ho detto che il giudizio sommario amministrativo, cioè quello di reclamare al Consiglio provinciale il pagamento dello stipendio, non può impedire l'esperimento delle azioni giudiziarie che le parti avranno sempre tempo di promuovere.

Io che non dovevo occuparmi del diritto giudiziario vigente mi preoccupavo di sapere se tale procedura del reclamo amministrativo sia o non buona ed efficace.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Ho domandato la parola per fare una osservazione ad un solo degli appunti mossi dall'onorevole Marescotti relativamente a quest'articolo primo. Egli notò che volevasi da taluno scusare quest'articolo contro taluni appunti, che venivano mossi anche dalla istanza di alcuni maestri, citata

poc'anzi dall'onorevole Pierantoni. Perocchè si dice che il maestro al quale si nega o si ritarda il pagamento doveva essere il primo interessato a far sì che da una parte il delegato scolastico venga tosto informato del fatto, e dall'altra il delegato scolastico stesso può prendere notizia dal Consiglio comunale del perchè del fatto; talchè, dopo questa denuncia fatta dal delegato munito di coteste notizie, potrebbe di subito il Consiglio scolastico provinciale prendere qualche deliberazione intorno al reclamo del maestro, senza bisogno che il Consiglio scolastico provinciale ritorni al Consiglio comunale.

Questo fu già detto nella Relazione, epperò non si è inteso con questa disposizione di legge di suggerire cosa contraria al buon governo delle amministrazioni, quella cioè, come asserì l'onorevole Marescotti, che il maestro avesse direttamente a rivolgere la sua istanza al Prefetto.

Questo non fu detto da noi certamente nella Relazione.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARESCOTTI. Le ragioni che sono state esposte dopo le mie poche parole, dette su quest'articolo, confesso, che non mi hanno totalmente convinto.

Io ho già esordito osservando che l'articolo poggia sopra una supposizione che non si può ammettere neanche da un legislatore, imperciocchè il Comune è obbligato ad iscriverne nel bilancio il fondo per l'istruzione, e questo fondo riguarda principalmente, che cosa? Risguarda principalmente il pagamento dello stipendio dei maestri.

Ora dunque come possiamo noi infirmare, indebolire questo organismo?

Un'iscrizione obbligatoria nel bilancio, designata dalla legge per pagare le spese della istruzione, non che gli stipendi, esiste, e noi per contro ora facciamo come se questa disposizione di legge non esistesse e veniamo a stabilire una nuova disposizione.

Per me, questo, confesso, è qualche cosa di nebuloso, che per nulla chiaro dapprima, non mi si è affatto rischiarato dipoi, neanche dopo le parole pronunciate dagli onorevoli miei Colleghi.

Ma ciò non basta.

Io ho detto: badate che quando anche voleste ammettere questa gravissima disposizione, Voi sorvolate ai processi ordinari; vale a dire che un creditore, come è il maestro, che non fosse stato pagato dal Comune, avrebbe diritto di procedere per la via giudiziaria.

Voi ammettete e credete che questa via giudiziaria possa essere troppo dispendiosa per il maestro. Ebbene passi. - Volete supplire a questo con un altro espediente.

Quale è questo espediente?

Voi adottate un altro procedimento coll'intenzione di rendere un beneficio al maestro. Ma badate però che si tratta di una cosa odiosa, e che, per le ragioni che hanno esposte i preopinanti che mi precedettero, e specialmente il Senatore Pierantoni, almeno in generale questo procedimento amministrativo può venire in conflitto col procedimento giudiziario.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

Senatore MARESCOTTI. Lasciamo andare questo. Ma dal momento che stabilite un procedimento amministrativo, in luogo di un giudizio, l'avete almeno stabilito in modo che esso possa essere efficace?

Voi cominciate col dare l'incarico d'iniziare questo processo a persona che non ne ha l'obbligo, e che non potete obbligare assolutamente; e, per quanto abbia detto l'onorevole preopinante che un libero cittadino che assume un incarico, è poi obbligato a fare tutto ciò che l'incarico gli impone, io dico che questo libero cittadino può rifiutare la sua opera quel giorno, in cui tale incombenza gli venga imposta per legge; tanto più ch'esso, o appartiene a quell'amministrazione, contro la quale reclama il maestro, ovvero non è con questo in armonia.

Ora io vi domando: credete sul serio, o Signori, che il delegato scolastico voglia, per favorire un maestro, il cui pagamento se non è puntuale dovrà forse attribuirsi ad ignote cause, che noi adesso non possiamo minutamente ricercare, voglia, dico, mettersi in urto con l'amministrazione del proprio Municipio? Ma, in verità, questa prescrizione è poggiata su debolissime basi.

Nè basta; questo procedimento si prolungherà all'infinito. L'onorevole Senatore Pierantoni vi ha delineato molto meglio, che non possa fare la mia scarsa parola, quali indugi nasceranno primieramente dalla cattiva vo-

lontà del delegato scolastico, e in secondo luogo dalle rare riunioni del Consiglio scolastico provinciale, e dalle più rare ancora del Consiglio di un piccolo comune. Di guisa che con tanti indugi, invece di migliorare le condizioni del maestro, si finirà col deteriorarle.

Oltre a ciò, come già vi ho detto, con questo articolo si creerà un privilegio esclusivo a favore del maestro comunale, ed un precedente pericoloso per le pubbliche amministrazioni. Poichè, privilegiato il maestro, ecco il medico, il segretario, qualunque altro impiegato del Comune sorgere a dimandare un sequestro per la garanzia del proprio stipendio. E dopo gli impiegati comunali è naturale che sorgeranno anche quelli governativi a richiedere il medesimo trattamento.

Finalmente si porrà il maestro in un conflitto morale col Comune, contro il quale abbia dovuto sporre un reclamo, e con gli altri impiegati del luogo, ai quali in qualche guisa è venuto col suo reclamo a sottrarre una parte di quei proventi, da cui essi medesimi traevano il loro sostegno, ed i quali diranno: Voi siete un privilegiato, e noi per competere con voi non possiamo far altro che chiedere lo stesso privilegio. Quindi dico che questo articolo, come esponeva precisamente il Senatore Pierantoni, essendo totalmente separato dalla economia della legge, facèndo parte da sè; riguardando un interesse puramente personale, non avendo nulla a che fare colla bontà del maestro o coll'utilità dell'insegnamento, mi pareva benissimo che si poteva o modificare in un senso più efficace, o piuttosto sopprimere.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Io mi associo a molte delle considerazioni svolte con tanta efficacia di parola dall'egregio Marescotti; ma egli non ha avvertito, come pare non avvertissero altri oratori i quali hanno parlato prima di lui, che questo articolo contiene una disposizione molto innocente, che, a parer mio, vuole essere conservata.

La prima parte dell'articolo dice: « I comuni devono pagare a rate mensili o bimestrali gli stipendi ai loro maestri elementari ».

Ora io credo, che non vi sia proprio una ragione al mondo per combattere questa prima parte dell'articolo 1°. Niuno vorrà, che un povero

maestro aspetti a ricevere il suo piccolo stipendio in fine di anno, e mi pare quindi che giovi introdurre nella legge una disposizione che metta termine ad uno stato di cose, che non sarebbe altrimenti tollerabile.

Ma nelle altre parti è proprio necessaria una profonda modificazione, poichè il testo dell'articolo stabilisce massime contrarie ai principî del nostro diritto amministrativo, e come saviamente accennava l'onorevole preopinante, facilmente avverrà che sorgano conflitti di ordine morale fra il comune ed il maestro, che si convertiranno ai danni della scuola.

Ed invero, il caso del maestro che non riceve il suo stipendio è previsto dall'articolo 142 della legge provinciale e comunale. Questo articolo è concepito così: « Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, provvederà la Deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia ».

È facile intendere, che l'articolo provvede egregiamente al caso di cui ci occupiamo. Ora non si tratta dell'iscrizione in bilancio dello stipendio di un maestro, sì piuttosto è preveduto il caso, in cui lo stipendio sia bensì iscritto in bilancio, ma la Giunta comunale si rifiuti di rilasciare i corrispondenti mandati di pagamento. Or bene, se questo avviene, perchè vogliamo introdurre un diritto nuovo, quando la legge provvede, e basterà, come giustamente avvertiva il Senatore Zini, che il maestro insoddisfatto faccia le pratiche indicate dalla legge vigente, onde la Giunta municipale sia costretta a fare il proprio dovere?

Mi sembra quindi che il Senato potrebbe, se lo crede, rinviare quest'articolo all'Ufficio Centrale, acciò lo modifichi tenendo conto di questa avvertenza, evitando lo scoglio di creare un diritto nuovo, ed un precedente che, a mio modo di vedere, è cosa sempre pericolosa.

Noi in Italia abbiamo questo benedetto vezzo di toccare e ritoccare ad ogni tratto le leggi esistenti e bisogna spesso frugare attraverso un numero infinito di leggi che toccano argomenti affatto disparati, per studiare a fondo una determinata materia. Voi troverete, ad esempio, leggi d'imposta che modificano la legge comunale e provinciale, e se noi stessi ci troviamo spesso in grande imbarazzo, lascio dire, se questo sistema di legiferare non abbia il grave

difetto di creare oscurità ed incertezze di applicazione.

Questo stesso articolo vorrà essere eziandio in altre parti corretto.

L'articolo dice, che sarà applicata una sanzione penale all'esattore, il quale si rifiuta di pagare il maestro, ma non crea un diritto nuovo, e riproduce in sostanza i termini dell'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, in quanto determina l'entità delle multe. Una volta pertanto che sia sancita la massima, torna inutile ripetere le altre disposizioni che già si trovano comprese nella legge organica, che regola la materia della riscossione delle imposte.

Finalmente, o Signori, io desidero che questo articolo venga riformato per un'altra ragione. Chi fuori d'Italia leggesse l'art. 1, come venne introdotto in questo povero disegno di legge, sarebbe licenziato a supporre, che i nostri Comuni hanno per sistema di non pagare i loro maestri. Ditemi che questi casi possono avvenire, e sarò con voi. Anch'io so, che vi sono Comuni i quali, per bizzesse, o per altro, non pagano sempre i loro maestri, in una maniera inappuntabile; ma questi Comuni formano una piccolissima minoranza, e se le statistiche che pervengono al Ministero dicono altrimenti, permetta l'onorevole Ministro che io faccia le mie riserve, come le ho fatte sempre per tutte le altre notizie che fanno capo al Governo centrale. Posto ciò, e se molto esiguo è il numero dei Comuni che sono in ritardo a corrispondere lo stipendio dovuto ai loro maestri, perchè vorremo prescrivere, che ad ogni bimestre i delegati scolastici riferiscano, se i Comuni hanno, oppure no soddisfatto lo stipendio dei maestri? Siccome questa non è la regola, ma piuttosto l'eccezione, io direi, che sol quando i Comuni non abbiano pagato in tempo, spetti ai delegati scolastici di riferirne al Ministero. In questo solo caso io vorrei imporre ai delegati scolastici mandamentali il disturbo, ed ai Comuni la spesa della corrispondenza postale, e con ciò avremo altresì risparmiato all'autorità scolastica provinciale la noia ed il perditempo di leggere e protocollare le centinaia di lettere scritte dai delegati, per annunciare che gli stipendi dei maestri elementari furono esattamente pagati.

L'onorevole Ministro sa, che vi sono circondari e provincie intiere che non si trovano in arretrato nel pagamento degli stipendi ai maestri:

o perchè volete che i delegati mandamentali di queste provincie mettano una lettera alla posta ad ogni bimestre, per dire che i Comuni hanno fatto semplicemente il loro dovere? Se questo dovere non l'hanno fatto, ne riferiscano, ma sarebbe un fuor d'opera, che questa prescrizione venisse posta in termini generali, ed assoluti.

Io quindi mi riassumo, e faccio la proposta, che piaccia al Senato di rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale, perchè lo riprenda in esame, e presenti una nuova redazione nella seduta di domani, affinchè il Senato ne prenda cognizione, e sia chiamato a portarvi sopra le sue deliberazioni.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
La proposta ultima dell'onorevole Senatore Saracco è fuori delle ragioni per le quali aveva domandato di parlare. Io non risponderò nulla dunque a quei colleghi Senatori i quali avevano trovato eccessivo quest'articolo, allorchando pone l'obbligo ai delegati scolastici di riferire, non per la ragione che loro si dia troppo lavoro, ma perchè, nominati dal Governo, non potessero compiere gli obblighi che il Governo stesso coll'atto della nomina da loro si promette. Quest'osservazione dell'onorevole Senatore Marescotti mi pare che non possa stare; ed infatti noi vediamo quanti sono gli ufficiali che il Governo non paga, e che pure obbediscono alle prescrizioni che sono congiunte colle funzioni loro commesse.

La questione sollevata dall'onorevole Saracco è di doppia natura. « Ma, egli dice, con questo articolo voi fate sospettare fuori di paese che i nostri Comuni siano cattivi pagatori ».

Ebbene ciò è tanto vero, che nella prima relazione fatta alla Camera elettiva essendo io Relatore, ragionavo appunto sopra un provvedimento generale che si proponeva nel senso accennato dall'onorevole Senatore Saracco, cioè: si voleva obbligare i Comuni ad effettuare i pagamenti in apposita Cassa. Ed oltre ad altri inconvenienti, che ora non è il caso di ricordare, si accennava dalla Commissione della Camera appunto a questo: che l'obbligo im-

posto potesse far credere che il difetto fosse generale.

Ora qui la parte affermativa è nel primo comma « i Comuni devono pagare » e questo lo accetta anche l'onorevole Senatore Saracco; ma poi, allorchè si dice « i delegati scolastici devono » non per ragione intima, ma per non sopraccaricare di obblighi dei liberi ufficiali, nascono le discrepanze, e si domanda una correzione. E tuttavia fin qui è chiaro che nulla si può argomentare contro i nostri comuni. Solo si dovrà giudicare del buono o cattivo animo dei Comuni, riguardo al pagamento dello stipendio ai maestri, nel secondo comma.

Ma mi pare che il secondo comma sia scritto in modo tale, che la restrizione appaia evidente « quando consti che un Comune ritardi o in tutto od in parte ».

Dunque quel certo senso di disgusto e di offesa che può sorgere nel considerare un articolo di legge, il quale farebbe sospettare tutti i comuni nostri essere cattivi pagatori, mi par che cada.

Parmi pure che l'onorevole Saracco non si appaghi di questa specie di procedura che sta tra il secondo ed il terzo comma: e ci ricorda le prescrizioni della nostra legge amministrativa provinciale e comunale per cui il maestro non pagato perchè il mandato non fu spedito, può ricorrere come tutti gli altri alla deputazione provinciale.

Io non ho che da fare un'avvertenza. Prego l'onorevole Saracco a credere che è una domanda dei maestri e più una vera necessità, e trascuranza questa dell'esatto pagamento.

Ella mi afferma che le statistiche che arrivano al Ministero dell'Istruzione Pubblica non sono intieramente degne di fede.....

Senatore SARACCO. Sono poco esatte.....

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*...

... Ma le statistiche si raccolgono nelle provincie, da esperti ufficiali, ed i consigli provinciali ce le trasmettono.

D'altronde sa per certo l'onorevole Saracco, che al Ministero dell'Istruzione Pubblica non esiste un vero ufficio di statistica, e che ci serviamo anche noi della direzione generale apposita, che sta al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

E sento il dovere di rendere qui testimonianza di gratitudine all'illustre direttore della Stati-

stica presso il Ministero di Agricoltura, testimonianza tanto più cordiale, quanto è maggiore l'uso e l'abuso che io fo dell'opera sua per le notizie che richiedo alle provincie.

Fatto è che molti comuni non pagano i maestri; fatto è che questi maestri ricorrono al Ministero, il quale manda le carte al Prefetto perchè provveda; fatto è che non è molto al Ministero eranvi cinque o sei ricorsi di maestri i quali dall'anno passato non hanno ancora riscosso lo stipendio, nonostante che dal Ministero non siansi trascurate le pratiche all'uopo.

Non è cotesta una questione che sorga per amore di una teoria, ma essa nasce da uno stato di fatto, da una vera malattia che affanna una parte del corpo degli insegnanti.

Se ci è, onorevole Saracco, un modo diverso da questo e che guarisca realmente tale malattia, poichè non basta il comma relativo agli esattori, me lo indichi, mi accenni questo organismo pel quale si armonizzi meglio la legislazione in vigore con le condizioni fatte ai maestri, ed impedisca, come il nostro comma impedisce, che il maestro non sia pagato.

Se ciò egli vorrà fare, io glie ne sarò grato, come glie ne sapranno grado i maestri, perchè si persuada che tra essi vi sono molti che soffrono di questi ritardi: quello che si fa, è questo: esattori che dicono di non avere denaro in cassa, sindaci che non ispediscono i mandati, e traffico di gente che con usura anticipa il pagamento e a basso prezzo compera i mandati.

Tutto questo stato di cose non riguarda certamente un gran numero di comuni, ma a me basta che ne riguardi qualcuno (e sono centinaia), perchè a questo male si debba portare un rimedio. Io desidero che la legge sia efficace, che ai mali veri, constatati (senza preoccuparmi molto se sieno larghi o ristretti), si arrechi un riparo. Del resto sono ben lieto di rimettermi allo studio che della questione potrà fare l'Ufficio Centrale, augurandomi che la sua decisione mi tranquillizzi. Il Ministro non fa questione d'amor proprio sulla dizione di un articolo, ma ha il dovere, quando un provvedimento è necessario per sanare un male, che egli giudica esistere, di farlo accettare.

Mi rincrescerebbe se il Senato non fosse del

mio avviso, ma dichiaro che su questo punto io non posso transigere.

Attendo quindi la decisione dell'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Se il Senato consente, che quest'articolo ritorni all'Ufficio Centrale, esso terrà certamente il maggior conto delle considerazioni esposte dall'onorevole Ministro. Mi permetto tuttavia di soggiungere che le avvertenze testè fatte non mi pareano necessarie.

Per parte mia aveva già dichiarato, che una disposizione di legge la quale determini che almeno ad ogni bimestre il maestro debba essere soddisfatto del suo stipendio, è giusta ed opportuna; ed ho pur detto, che a parer mio si deve accettare l'ultima parte dell'articolo, là dove è scritto, che l'esattore andrà soggetto ad una multa graduata nei limiti e nei termini fissati dalla legge che regola la riscossione delle imposte, quando ne abbia i mezzi e si rifiuti a pagare il maestro che gli porta il mandato rilasciato dal prefetto.

Vede adunque l'onorevole Ministro, che sopra questi punti non vi ha ragione di dissenso. Mi consenta piuttosto una sola parola.

Ella crede utile un provvedimento contro i Comuni morosi al pagamento, e sta bene. Ma se noi manterremo la disposizione che impone l'obbligo ai delegati scolastici di riferire ad ogni bimestre, se i maestri sono stati pagati oppur no, noi avremo usato un linguaggio poco conveniente, e manifestato un giudizio punto lusinghiero, e non meritato, sul conto di tutti i Comuni del regno d'Italia. Questo non ha voluto dire l'onorevole Ministro, ma è certo che sta nei termini dell'articolo. Noi dobbiamo accogliere il principio, ma scegliere una formola, che mantenendo la sostanza, come vuole l'onorevole Ministro, sia molto più decorosa pei nostri Comuni. Ed è ciò, che ci studieremo di proporre.

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onorevole Ministro.

CORFINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Una forma più decorosa!

Io domando se chi trovasi a capo di un ufficio, che debba trasmettere, per esempio, alla Corte dei conti i mandati e le ricevute di pagamento, possa trovare che queste prescrizioni le quali impongono che uno faccia apparire se fa il suo dovere, sieno indecorose.

Quando il rettore dell'università firma i mandati, spedisce e trasmette entro un determinato tempo al Ministro le quietanze, può di questo dover suo adontarsi, quasi il Governo sospetti che quelle spese non furono pagate?

Scartiamo le questioni, le quali propriamente il tema non richiama.

Io accetto che l'Ufficio Centrale ristudi un qualche provvedimento il quale assicuri la realtà del pagamento.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta dell'onorevole Saracco, che cioè, quest'articolo del progetto sia rimandato all'Ufficio Centrale per un nuovo esame.

Coloro che intendono approvare questa proposta sono pregati di sorgere.

(Approvato).

L'ora essendo tarda il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco e mezzo. — Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge di spesa straordinaria per costruzione e sistemazione di fabbricati militari per acquartieramento.

Alle due pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari;

Bonificazione delle regioni di malaria in Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40).